

## CCXX.

2<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 2 APRILE 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

Giuramento del deputato SALARIS.

Di RUDINI, presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione del deputato IMBRIANI intorno all'affidavit per il pagamento dei tagliandi del debito pubblico all'estero.

COLOMBO, ministro delle finanze, risponde ad una interrogazione del deputato BALESTRA sul modo di sdaziare gli olii minerali per lubrificazione.

Discussione del disegno di legge sull'esercizio dei telefoni.

Dopo alcune osservazioni del deputato TORRIGIANI e del sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, onorevole PASCOLATO, il disegno di legge è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

TRIPEPI, relatore, NOCITO, DANEQ, COLOMBO, ministro delle finanze, RAVA, PICARDI e PLEBANO prendono parte alla discussione.

È respinto l'ordine del giorno del deputato IMBRIANI.

Sulle vacanze pasquali parlano i deputati IMBRIANI, DANEQ, SONNINO, TORRIGIANI, BARZILAI, BONGHI, NICOTERA, ministro dell'interno, PRINETTI e CAVALLETTO.

Comunicansi domande d'interrogazione.

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde all'interrogazione del deputato GIOVAGNOLI su tumulti avvenuti a Montelibretti, e a quella del deputato IMBRIANI sulle bische esistenti in Roma.

Proclamasi il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Sull'esercizio dei telefoni; Sull'autorizzazione ai comuni di Alluvione-Cambiò ed altri ad eccedere il limite legale della sovrimposta ai tributi diretti.

Annunciasi una proposta di legge d'iniziativa dei deputati CLEMENTINI, MINELLI e TURBIGLIO.

cedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

## Petizioni.

5026. Francesco Viarano fu Francesco, da Torino, veterano delle patrie battaglie, chiede che siagli riconosciuto il diritto alla pensione, o che gli sia ripristinato l'annuo stipendio prima goduto.

5027. Nicodemo Tomassoni da Roma chiede di essere riammesso nei due impieghi che copriva prima del 1870.

5028. Il Consiglio comunale di Castel Sardo fa voto che nelle nuove Convenzioni marittime si faccia obbligo alla Società imprenditrice che il piroscafo postale abbia a toccare quel porto con una fermata sufficiente per ricevervi le merci tanto d'imbarco che di sbarco.

## Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto congedi: Per motivi di famiglia, gli onorevoli: Rolandi, di giorni 5; Rubini, di 3; Boselli, di 3; Delvecchio, di 2; Campi, di 10; Amore, di 8; Fede, di 8; Lanzara, di 7; De Puppi, di 8; Calvi, di 8; Gianolio, di 8; Ridolfi, di 8. Per motivi di salute, gli onorevoli: Auriti, di giorni 15; De Renzi, di 8; Cibrario, di 8.

(Sono conceduti).

## Interrogazioni.

**Presidente.** Nell'ordine del giorno sono iscritte alcune interrogazioni.

Una è dell'onorevole Imbriani-Poerio al

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.  
D'Ayala-Valva, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata pomeridiana pre-

ministro del tesoro, « per conoscere se sia vero che sia intenzione del Governo di ristabilire l'*affidavit* per il pagamento dei tagliandi dei titoli del debito pubblico all'estero. »

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** L'onorevole mio collega, il ministro del tesoro, essendo occupato nell'altro ramo del Parlamento, risponderò alla interrogazione dell'onorevole Imbriani, dichiarando che il Governo non ha intenzione di ristabilire l'*affidavit* per il pagamento dei tagliandi dei titoli del debito pubblico all'estero. La risposta mi par chiara; spero quindi che sarà anche altrettanto soddisfacente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Siccome era corsa voce che sarebbero stati presi dei provvedimenti per evitare l'esodo dei tagliandi all'estero per la riscossione in oro, così io aveva rivolto questa mia interrogazione al ministro del tesoro.

Per esso ha risposto, con maggiore autorità, il presidente del Consiglio circa la verità delle voci corse per il ristabilimento dell'*affidavit*. A me sembra che il sistema dell'*affidavit* non sia dei migliori, perchè esso certamente non vale per le coscienze poco oneste, e quindi risulta di poca efficacia; mentre a me fautore, come molte volte ho manifestato, dell'abolizione dei titoli al portatore, pare che, se non altro, il Governo dovrebbe prendere il provvedimento di volere per il pagamento dei tagliandi la presentazione del titolo. Questo sarebbe un mezzo per fermare questo esodo dei nostri tagliandi all'estero, e per ottenere che i pagamenti in oro diminuiscono.

Ora questa è la mia opinione; e spero che, se non questo Governo, qualche altro Governo la seguirà; perchè mi pare una cosa onesta e giusta di pretendere la presentazione del titolo, avendosi così, se non altro, la presunzione, che il tagliando non sia in mano di speculatori esteri.

**Presidente.** Viene ora una interrogazione dell'onorevole Balestreri al ministro delle finanze « per conoscere come possano sdaziarsi gli olii minerali per lubrificazione. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Colombo, ministro delle finanze.** L'onorevole Balestreri sa quali sono i criterii per sda-

ziare gli olii minerali da servire come lubrificanti. Vi ha la legge che stabilisce il criterio circa la densità, e dice anche che devono essere in tali condizioni da non potersi prestare alla miscela per l'adulterazione del petrolio d'illuminazione. Il regolamento, poi, definisce più chiaramente queste condizioni, come il colore, la vischiosità, ecc.

Dunque io non potrei rispondergli altro che i criteri sono quelli che sono. Non saprei veramente aggiungere schiarimenti maggiori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Balestreri.

**Balestreri.** Da molti anni si presentavano alle dogane olii da lubrificare; e da molti anni passavano col dazio di 6 lire. Dacchè è stata fatta la legge del *catenaccio*, con l'aumento delle due lire si sono aggiunte tante condizioni, che non è più possibile ai consumatori industriali, che fanno uso di quest'olio, di poterlo fare sdaziare con 8 lire invece che con 48.

Chiedo adunque all'onorevole ministro delle finanze che abbia la bontà di studiar bene la cosa, per trovare una clausola semplice e chiara, quale sarebbe quella della bolletta di accompagnamento fino ai magazzini ed alle fabbriche, in modo che colà arrivati possano essere mischiati con olii d'oliva, o con olii di pesce, secondo la concia di cui debbasi usare; e in questo modo sarebbe garantito l'erario da ogni qualunque possibile frode, e sarebbe appagato il desiderio degli industriali di poter fruire del beneficio del dazio di 8 lire. Questo sistema si segue in Germania; quindi non deve esserne difficile l'applicazione.

Raccomando dunque all'onorevole ministro che voglia cercar modo che la bolletta di cauzione possa bastare per la verifica degli olii per uso industriale di lubrificazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** La risposta dell'onorevole Balestreri mi dimostra che non si trattava precisamente dei criterii per classificare gli olii minerali e determinare quale sia la misura del dazio. Pare che l'onorevole Balestreri alluda ad altra disposizione per facilitare agli industriali, che debbono usare di questi olii per scopi determinati, la importazione degli olii, senza pagare il dazio elevato, che hanno i petroli da illuminazione.

Ora io non posso, nei limiti di una inter-

rogazione, entrare in molti particolari a questo proposito; assicuro però l'onorevole Balestreri che studierò accuratamente la questione.

**Balestreri.** Terrò a memoria le parole dette dall'onorevole ministro; intanto gli raccomando caldamente di far prevalere, al più presto possibile, il concetto della bolletta di cauzione.

**Presidente.** Verrebbe ora una interrogazione dell'onorevole Imbriani al ministro dell'interno, ma questi non è presente.

### Deliberazione circa l'esame d'un disegno di legge.

**Presidente.** L'onorevole Cavalli ha facoltà di parlare.

**Cavalli.** Nella seduta di questa mattina ho fatto una proposta, che, giustamente, il presidente mi ha invitato a ripetere oggi.

Ho proposto che il disegno di legge per l'abolizione del dazio di uscita per le sete greggie sia mandato alla Commissione del bilancio; la quale, essendo invitata ad esaminare note di variazioni relativamente ai risparmi da cercarsi in rapporto a quella abolizione, potrebbe durante le vacanze esaminare il disegno di legge essendo urgente che sia esaminato e discusso dalla Camera prima della fine di maggio.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Colombo, ministro delle finanze.** Non ho alcuna difficoltà ad accettare ciò, che l'onorevole Cavalli domanda. È benissimo competente la Giunta del bilancio a riferire sul disegno di legge per la abolizione dei dazi di uscita sulle sete. Se la Camera consente, io non mi oppongo.

**Presidente.** L'onorevole Cavalli chiede che il disegno di legge sulla abolizione del dazio di uscita sulle sete sia deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

Chi approva questa proposta, alla quale non si oppone l'onorevole ministro, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva).

### Deliberazione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Mestica; ma l'onorevole ministro della pubblica istruzione scrive che non può

recarsi all'odierna seduta, essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Si stabilirà poi il giorno in cui sarà svolta questa proposta di legge.

**Mestica.** Poichè l'onorevole ministro è occupato in Senato, prendo atto della dichiarazione dell'onorevole presidente, per lo svolgimento della mia proposta in altra seduta.

### Discussione del disegno di legge sull'esercizio dei telefoni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sull'esercizio dei telefoni.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, ora ritorna dal Senato con alcune modificazioni. La Camera ha sott'occhio i due testi. Il testo del disegno di legge approvato dal Senato è quello su cui cade la discussione odierna. L'onorevole Torrigiani, presidente della Commissione, assume anche le funzioni di relatore. L'onorevole Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, assiste alla discussione.

Si dia lettura del disegno di legge:

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:** (Vedi *Stampato* n. 121-c).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

« Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

« I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel regolamento. »

Metto a partito quest'articolo.

(È approvato e sono successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 4 inclusivamente).

« Art. 2. La concessione potrà essere revocata in caso d'inosservanza degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della presente legge.

« Quando ha luogo questa revoca della concessione niun diritto spetta al concessionario

perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica. »

« Art. 3. Il Governo potrà esercitare direttamente comunicazioni telefoniche o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando le giudichi di interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo. »

« Art. 4. La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.

« Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

« La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione. »

« Art. 5. I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifici, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

« I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

« In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

**Niccolini.** Debbo fare osservare che l'articolo 5 modificato, non mi sembra troppo chiaro. Ivi è detto: « In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici, è necessario il consenso del proprietario. » E dopo aver detto questo, si aggiunge: « Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, sotto la osservanza delle disposizioni seguenti. »

O è necessario dunque il consenso del

proprietario o non è necessario. Si dice prima che è necessario il consenso del proprietario e poi si aggiunge che il prefetto, con suo decreto potrà, anche contro il consenso del proprietario, obbligare il proprietario stesso ad accondiscendere a quanto poc'anzi negava.

Io desidererei, su questo punto, qualche schiarimento.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Torrigiani, relatore.** Mi pare che il concetto sia chiaro.

Qui è detto: « In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. » Si intende il consenso del proprietario, quando non vi ha compenso al proprietario per il passaggio dei fili. Quando però si dà motivo ad indennità, allora è necessario il decreto prefettizio; e le condizioni per ottenere costoso decreto sono stabilite dall'articolo 6. Mi pare quindi che sia perfettamente chiaro il concetto del legislatore. Del resto il Senato non ha fatto che modificazioni di forma alle disposizioni che erano state in proposito votate dalla Camera.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi.** Io non posso esser sospetto di troppo zelo in difesa di questa redazione dell'articolo, che non appartiene a noi; è tornato così dal Senato. Ma non mi pare fondato il dubbio sollevato dall'onorevole Niccolini.

Il però con cui comincia il secondo periodo del terzo capoverso non può interpretarsi altrimenti che così: quando questo consenso manchi, allora può essere imposto al proprietario di tollerare la servitù per la collocazione dei fili. Per appoggiare i fili, ripeto, è necessario il consenso del proprietario; ma, se questo consenso manca, allora si applicano le disposizioni della legge di espropriazione per utilità pubblica.

Questo è il concetto del Senato espresso in una forma ellittica, forse soverchiamente concisa, ma che, ad ogni modo, contiene la disposizione nel senso da me esposto.

Quindi mi pare che si possa accettare questo articolo, come è stato modificato.

**Presidente.** L'onorevole Niccolini ha facoltà di parlare.

**Niccolini.** La spiegazione dell'egregio Torrigiani è abbastanza rassicurante, aggiunta a quella che gentilmente mi ha data l'onorevole sotto-segretario di Stato. Ma in quanto alla parola *necessario*, diceva benissimo il sotto-segretario di Stato che lo zelo impiegato da chi ha corretto l'articolo è stato eccessivo; perchè il consenso del proprietario o è necessario, o non è necessario.

È inutile che l'onorevole Torrigiani cerchi di tranquillizzarmi sulla redazione di questo articolo. Ma io insisto e ritengo che se è necessario il consenso del proprietario, allora lo si dovrebbe mantenere; poi col decreto prefettizio quando questo consenso manca si potrà decidere.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.** L'articolo successivo poi spiega anche meglio il concetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Torrighiani, relatore.** Questa dizione è stata posta dal Senato; ora non mi pare che valga la pena di fare una modificazione per far ritornare questa legge al Senato per una cosa di questo genere, che del resto mi pare ben chiara. Del resto v'è la legge che riguarda il caso delle espropriazioni per pubblica utilità. È naturale che nessuno può disporre del fondo altrui senza il consenso del proprietario, ma si può espropriare un fondo senza il consenso del proprietario, seguendo le disposizioni della legge. Prego quindi l'onorevole Niccolini di non insistere, facendogli notare, che per quanto gli sembri eccessiva questa disposizione, non è tale da far ritornare la legge al Senato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

**Niccolini.** Non mi trovo completamente d'accordo col collega Torrigiani. Egli vuole che io non insista. Ma io non trovo giusta la correzione fatta dal Senato. Perchè ripeto, o è necessario, o non è necessario il consenso del proprietario. Mi si dice che c'è la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità; ma allora era inutile dire che è necessario il consenso del proprietario; perchè se è necessario, implicitamente si deve intendere che se il proprietario non dà il suo consenso, non ci debba essere altri che possa imporsi.

*Una voce.* C'è la legge di pubblica utilità!

**Niccolini.** Qui non si parla di pubblica utilità. È detto che è necessario il consenso

del proprietario. Io propongo che si sopprima quello che si dice in questo articolo, perchè trovo inutile che si debba chiedere il consenso al proprietario, quando una riga dopo si dice che si può far a meno di questo consenso. Mi pare che se il proprietario non dà il consenso, si può raggiungere lo stesso scopo col decreto prefettizio. Io credo quindi che vi sia contraddizione; ed insisto assolutamente che questo articolo sia modificato.

**Presidente.** Onorevole Niccolini, fa un emendamento o un'osservazione?

**Niccolini.** Ma io propongo che sia emendato l'articolo; perchè io dico: è necessario, o non è necessario il consenso del proprietario? Se è necessario, rimanga l'articolo qual'è, ma allora si tolga quello che viene dopo; se non è necessario, l'articolo dev'essere modificato.

**Torrighiani, relatore.** È una superfluità che non conduce a niente. Qual'è il danno di lasciar l'articolo qual'è? È naturale che senza il consenso del proprietario non si può stabilire una servitù, salvo quanto è stabilito poi, pel principio dell'espropriazione forzata nei casi di pubblica utilità. L'articolo 6 determina in quali condizioni si possano applicare le disposizioni della legge per pubblica utilità per fare cotesti passaggi, anche quando il consenso non ci sia.

Del resto mi appello alla Camera se valga la pena per questo di rimandare al Senato il disegno di legge.

**Presidente.** Onorevole Niccolini non insiste?

**Niccolini.** Io non voglio esser la causa di rimandare al Senato questa legge; ciò che può sembrare increscioso alla Camera; ma trovo che la redazione di quest'articolo non è chiara.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 5.

*(È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli):*

« Art. 6. La domanda sarà rivolta direttamente al prefetto e accompagnata da un piano descrittivo dei luoghi e delle opere da eseguirsi insieme all'offerta dell'indennità, quando questa sia dovuta.

« Il prefetto sentite le parti in contraddittorio, ed inteso il parere dell'ufficio del Genio civile, ordina il pagamento della somma offerta ed accettata od altrimenti convenuta, e, nel caso di dissenso, di quella che verrà stabilita dall'ufficiale del Genio civile; ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito paga-

mento o deposito delle somme anzidette, autorizza il passaggio e l'appoggio sulle proprietà private e pubbliche dei fili della linea telefonica.

« La servitù deve essere costituita in modo da riescire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole alla proprietà servente, avuto anche riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

« Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 maggio 1865, n. 2248, allegato *E*, salvo sempre agli interessati il diritto di impugnare davanti all'autorità giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del Genio civile.

« Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel fondo suo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione o il diverso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità.

« I Comuni e le Provincie non possono esigere, per le concessioni di linee telefoniche, canoni, vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge. »

« Art. 7. Quando è necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od appoggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano un merito artistico o storico, devono prescrivere i modi per rimuovere da essi ogni danno e per conservarne l'effetto. »

« Art. 8. Ciascuna concessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare più di 25 anni, ma è riservata al Governo la facoltà di procedere al riscatto dopo 12 anni dalla data del decreto di concessione o del provvedimento prefettizio di cui all'articolo 6 ove questo occorra, e previo l'avviso di un anno.

« Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali e gli apparecchi delle linee e degli uffici e la sostituzione dello Stato in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

« Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo e mancando l'accordo, da tre arbitri scelti uno dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale i quali giudicheranno inappellabilmente.

« Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio moltiplicato pel numero degli anni per cui dovrebbe ancora durare la concessione. Il

reddito netto si calcolerà sottraendo dal reddito lordo le spese generali, le tasse ed il costo dell'esercizio.

« Il Governo potrà prendere possesso della rete che vuole riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia stato determinato. »

« Art. 9. Al termine della concessione di ogni comunicazione telefonica ad uso pubblico, essa, con tutto il materiale e con tutti gli apparecchi, diventa proprietà dello Stato senza pagamento di alcun corrispettivo. »

« Art. 10. Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato paga ogni anno allo Stato un canone fisso di lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5 per ogni stazione in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto proporzionale di lire 3 per chilometro o frazione di chilometro oltre i primi tre chilometri di linea.

« Il canone fisso si può aumentare fino alla metà della tariffa d'abbonamento al telefono pubblico (art. 16, lett. *a*) se la comunicazione è stabilita in locali di uso pubblico. »

« Art. 11. I concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni contigui e allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni anno allo Stato un canone corrispondente al 10 per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per ciascun posto telefonico pubblico. »

« Art. 12. Per l'esercizio telefonico intercomunale che sia fatto con linee ed apparati propri del concessionario, questi paga allo Stato un annuo canone corrispondente al 5 per cento del prodotto lordo.

« Quando all'impianto ed alla manutenzione delle linee telefoniche intercomunali provvede il Governo, esso riscuote la intera tassa della corrispondenza intercomunale. »

« Art. 13. Quando il Governo lo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso Comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma tanto questo quanto il Governo possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una soprattassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe. »

« Art. 14. Il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

« Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

« Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono. »

« Art. 15. Vanno esenti dal pagamento di ogni canone i Comuni per le linee telefoniche da essi stabilite all'oggetto di congiungersi con le stazioni governative del telegrafo. »

« Art. 16. La tariffa delle corrispondenze telefoniche non può eccedere i limiti massimi qui stabiliti:

a) Per ciascun abbonato o per ciascun circuito, entro il raggio di tre chilometri dall'ufficio centrale, lire 200 all'anno per le linee aeree e lire 300 per le linee sotterrate.

« Nelle distanze maggiori, per ogni 200 metri o frazione di 200 metri, è ammesso l'aumento di lire 6 per le linee aeree e di lire 8 per le sotterrate;

b) Per ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici centesimi 30, salva la facoltà dell'aumento, per le distanze maggiori di 3 chilometri, in ragione di 5 centesimi al chilometro;

c) Per cinque minuti o frazione di cinque minuti di corrispondenza fra due Comuni che non formano parte della stessa rete telefonica, entro il raggio di chilometri 500, lire tre con aumento, per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 60 per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri, salva la facoltà di accordare abbonamenti con tariffa non eccedente questo limite. »

« Art. 17. Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati che esigano speciale comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

« Il concessionario avrà diritto di esigere da chi richiede la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'impianto, non superiore però alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

« La tariffa deve essere uguale per ciascuna

categoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non superiori al 20 per cento, su ciascun apparato, per coloro che assumono più di un apparato per proprio uso.

« Per il pubblico servizio gli uffici governativi, provinciali e comunali hanno diritto al ribasso della metà sulla tariffa; gli uffici postali e telegrafici alla franchigia completa. Però le spese d'impianto per gli uffici che godono franchigia completa sono a carico del Governo.

« Sugli abbonamenti concessi a uffici governativi provinciali o comunali non è dovuto al Governo alcuno dei canoni di cui agli articoli 11 e 12. »

« Art. 18. Ogni comunicazione telefonica stabilita o esercitata senza la necessaria concessione sarà tosto tolta per semplice provvedimento amministrativo a spese del contravventore, e questi sarà deferito all'autorità giudiziaria per l'applicazione di un'ammenda da 300 a 2000 lire.

« Trattandosi di comunicazioni istituite per uso esclusivo di un privato, purchè la linea non si prolunghi oltre cinque chilometri e purchè attraversi solamente fondi privati, non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei proprietari, sopra o sotto i fondi dei quali sieno stati condotti, senza loro consenso, fili telefonici. »

« Art. 19. Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

« Ai danni recati alle comunicazioni telefoniche pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'articolo 315 del Codice stesso.

« Le pene saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private. »

« Art. 20. La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione. »

« Art. 21. Il Governo può, con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere o limitare o assumere provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza.

« Tali provvedimenti non daranno mai luogo a indennità.

« Saranno però ridotti i canoni di cui agli

articoli 11 e 12 in proporzione del tempo che dureranno le sospensioni, la limitazione o la assunzione provvisoria delle linee telefoniche.»

« Art. 22. Il Governo può in ogni tempo ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione delle reti e linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese del concessionario in caso d'inadempimento. »

« Art. 23. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 20 della presente legge si applicano anche alla costruzione e all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche. »

« Art. 24. Il regolamento di cui all'articolo 1<sup>o</sup>, da approvarsi con Decreto Reale dietro parere del Consiglio di Stato, fisserà altresì i modi e le forme per la revoca eventuale delle concessioni, e provvederà generalmente per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità del servizio telefonico, in conformità della presente legge.

« Lo stesso regolamento potrà comminare, come clausola penale da applicarsi con provvedimento amministrativo, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità, civili e penali incontrate. »

Si procederà in fine di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### Giuramento del deputato Salaris.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Salaris, lo invito a prestare giuramento. (*Legge la formola.*)

**Salaris.** Giuro.

#### Seguito della discussione sul disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Procedendo nella discussione generale, che fu incominciata nella seduta antimeridiana di ieri, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io ho chiamato questo disegno di legge disegno d'imposta, e non disdico punto le mie parole; perchè una legge la quale ri-

guarda la procedura per riscuotere le imposte è forse più importante del tributo stesso.

Ora, la prima parte di questo disegno di legge, inasprisce la legge in vigore per la riscossione delle imposte. Io mi sarei aspettato dal signor ministro delle finanze, qualche misura più blanda e non già l'inasprimento di una legge, della quale è tanto lamentata la durezza; e perciò presento un ordine del giorno perchè si ritorni ai principii.

L'imposta fondiaria è una imposta sulla cosa, una imposta *in re*; dunque io non comprendo perchè si debba spogliare il cittadino degli altri suoi averi e perseguitarlo in ogni modo, per fargli pagare un'imposta dovuta sopra un bene determinato. Lo Stato ha il diritto di prendersi i frutti dell'immobile e, se i frutti non bastano, di espropriare, di prendersi l'immobile stesso: ma non altro. Quando il proprietario ha rinunciato alla sua proprietà in favore dello Stato non dev'essere più oltre molestato.

Non si fa così per i cespiti di ricchezza mobile? Quando un creditore sa di non poter riscuotere un suo credito non può forse rinunziarvi? Ci rinunzia, e non per questo è saltato in mente al legislatore, per quanto fiscale, di rivolgersi sugli altri beni del preteso suo debitore per esigere la tassa sulla ricchezza mobile.

Ho detto: del preteso suo debitore, perchè se il contribuente non ricava neppure quello che può ricavare dal cespite naturalmente non può pagare l'imposta.

Invece con la legge presente che cosa si fa? Si inasprisce di più la procedura; perchè se prima era nella facoltà dell'esattore di oppignorare le rendite ed i fitti dovuti al debitore dell'imposta, adesso gli viene imposto come obbligo.

Mi ricordo che, quando fu discussa qui la legge del 1871 si disse che era una legge transitoria ma che era necessario, per abituare i contribuenti al pagamento delle imposte, stabilire quella rete fitta fitta, nella quale dovesse per forza dar di cozzo. Dopo si stabilirono la imposta sulla ricchezza mobile e tante altre leggi fiscali, ma non si è mai pensato a revocare quella relativa alla riscossione.

Io speravo che il ministro delle finanze questa volta, dovendo presentare una nuova legge, ci avesse pensato. Il differire ancora più in là non mi parrebbe giusto, perchè si

dovrebbe rifare un lavoro, che si può fare adesso. Io spero quindi che l'onorevole ministro non vorrà opporsi all'ordine del giorno da me proposto.

La seconda parte della legge, lo dirò francamente, mi par buona. Quasi quasi non esiterei a proclamare il ministro Colombo il Licinio Stolone di questa nuova legislazione che egli inaugura... (*Si ride*) perchè questa che egli ci propone mi pare una misura eminentemente sociale.

Ed a me, che ho sempre sostenuto che le quote minime devono essere esentate da qualunque imposta, a me questo disegno di legge pare un avviamento a quella esenzione.

Veramente non si sarebbe potuto pretendere che in questa legge fosse compresa la esenzione delle quote minime, perchè tale esenzione va subordinata a tante altre cose.

Infatti non si potrebbe di punto in bianco esonerare dalle imposte un proprietario il quale possiede una, due, dieci quote minime, ma che in complesso abbia una rendita cospicua.

Non si potrà quindi venire alla esenzione se non quando sarà applicata la imposta progressiva; perchè se le quote minime vanno esentate quando appartengono ad un solo proprietario, non sarebbe giusto che il proprietario di cento quote minime andasse esente dalla imposta.

Invece, stabilita l'anagrafe di ogni cittadino e, accanto ad essa, la rendita che esso possiede complessivamente, sia per professione, sia per commercio, sia per titoli di rendita (e per ciò la necessità di avere i titoli nominativi), ne verrà di conseguenza naturale la esenzione delle quote minime.

Però una via di mezzo per il momento, per porre argine all'ingiustizia evidente, si potrebbe trovare. Si potrebbero, per esempio, esentare le quote minime quando il proprietario di esse non possedesse altri beni fuori del Comune, o quando, prese in complesso, queste quote minime non rappresentassero una determinata rendita.

Ho visto un ordine del giorno, del quale si è fatto iniziatore il deputato Rava, al quale avrei anch'io apposto il mio nome...

**Rava.** Mi dispiace.

**Imbriani.** ... ma forse il deputato Rava, perchè altra volta egli non ha voluto apporre il suo nome ad ordini del giorno che io aveva proposti, avrà creduto che io non avrei posto

il mio a questo. Di una sola cosa mi dolgo, ed è che egli abbia potuto credere che io avessi l'animo e l'intelletto così piccoli. Se egli mi avesse fatto conoscere il suo ordine del giorno, l'avrei volentieri firmato; e vi aggiungerò la mia firma, se è cosa a lui gradita.

**Rava.** Lo ringrazio.

**Imbriani.** In questioni di principio le piccole vanno all'aria. Mi ricordo che, quando nella discussione del bilancio, io ho parlato l'ultima volta in pro di queste quote minime, di cui fu sostenitore così valente, così pertinace, così convinto il deputato Medoro Savini, il ministro trovò la cosa giusta e disse che avrebbe studiato per vedere di attuarla. Ora i ministri studiano molto, non c'è nessun dubbio; ma tante volte, appunto per il troppo studio, non trovano il tempo per certe misure che riguardano i più umili; forse perchè occupati di cose più grandiose. Però il ministro avendo studiato la questione, ha riconosciuto tutti gli inconvenienti che derivano da questa congerie di piccoli espropri, ed è venuto alla proposta della seconda parte della legge, alla quale io do con tutto l'animo il mio consentimento.

Ho udito gli appunti che le sono stati mossi, e con molta dottrina, dal deputato Piccardi specialmente.

Però io domando: a chi si sarebbero dovuti cedere questi beni? Qual'è l'ente logico, naturale? Non è forse il Comune? Anzi, secondo me, questo è un avviamento a quell'altra grande riforma legislativa, la quale, modificando, nel Codice civile, le successioni tra collaterali, ne elimini parecchi gradi, per lasciare, in questi casi, erede presuntivo il Comune; ritenuto sempre però il principio, che la volontà espressa dal defunto (quando abbia testato) sia pienamente valida.

Capisco che gli appunti del deputato Piccardi hanno fondamento di verità per il modo ond'è costituito il Comune oggidì; perchè il Comune dovrebbe essere altrimenti costituito per escludere che vi domini il feudatario.

Il comunello moderno è il feudo medioevale redivivo; e quindi tutto ciò che si lascia all'arbitrio del comunello rimane all'arbitrio del feudatario. Ma questo è un inconveniente che si dovrà rimuovere.

Perciò io, che non concedo mai un soldo a quei signori, (*Accennando i ministri*) perchè credo che il loro indirizzo politico generale sia sbagliato, per la loro politica estera, la tri-

plice alleanza e per l'Africa, quando si tratta di leggi organiche sono disposto a votarle se sono buone; perchè i ministri passano e le leggi rimangono.

Io confido però che alcune cose vorranno correggere l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione in questo disegno di legge. Anzitutto il modo col quale queste quote, le quali diventeranno proprietà dei Comuni, potranno venire riscattate dagli antichi proprietari. Se essi sono stati espropriati per non poter pagare quella piccola quota di imposta, siano messi almeno in condizione di poterla pagare non in due, ma in tre rate. Questo sarebbe un modo di allettarli a riprendere l'antico possesso; che poi diventa ricchezza nazionale, perchè una terra che non produce è povertà, e se noi combattiamo i latifondi, li combattiamo appunto per ciò, perchè non producono, mentre divisi fra i lavoratori accrescerebbero la ricchezza nazionale.

L'ideale che noi cerchiamo di raggiungere, è che la maggior parte dei cittadini siano proprietari; e se si potesse fare che lo fossero tutti, tanto meglio. In uno degli articoli di questo disegno è detto che questi fondi, quando non siano riscattati dai proprietari, potranno essere ceduti a chiunque ne fa domanda. Veramente io non vorrei che uno speculatore o un signorotto del luogo si potesse far cedere tutti i beni che fossero andati in possesso del Comune. Quindi desidererei che, da una parte, si desse la preferenza al proprietario limitrofo, e dall'altra si introducesse nella legge qualche disposizione che obbligasse il Comune a cedere i beni ad esso devoluti in lotti separati ed a lavoratori.

Questo mi parrebbe un altro emendamento da introdurre nella legge e pregherei la Commissione ed il ministro di tenerlo in considerazione.

Dopo ciò, ripeto, la seconda parte del disegno di legge l'accetto di gran cuore perchè segna un progresso in quella legislazione sociale alla quale noi tendiamo a beneficio delle classi meno abbienti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tripepi, relatore.** Ringrazio anzitutto l'onorevole Imbriani di aver egli oggi assunto la difesa della seconda parte di questo disegno di legge che fu attaccato ieri, come la Camera sa, da parecchi nostri colleghi; lo rin-

grazio anche perchè egli ha dato, oggi con la parola e ieri con la presentazione di un emendamento, fatta insieme con gli onorevoli Pantano e Cocco-Ortu, alcuni suggerimenti dei quali si potrà tener conto nella discussione degli articoli, per migliorare la legge.

Io mi limiterò a dare del disegno di legge in discussione una idea sommaria, seguendo gli oratori che mi hanno preceduto, nei punti più salienti delle loro osservazioni, ed accompagnando queste osservazioni con alcune opportune spiegazioni sui principii a cui s'informa il disegno di legge medesimo.

Esso, come fu già osservato, si distingue in due parti, che già furono variamente apprezzate dalla Camera.

E se io volessi adoperare argomenti esclusivamente di polemica, direi che gli oratori stessi che hanno combattuto il disegno di legge, ne hanno fatto implicitamente la difesa: perchè coloro i quali ne combatterono la seconda parte, applaudirono la prima; come l'onorevole Marinuzzi che si scagliava contro la parte delle devoluzioni, per dire che bisognava stralciare la prima, ed approvarla magari senza discussione. Quelli, invece, che combatterono la prima, approvarono la seconda; ed oggi stesso ne abbiamo sentito, specialmente dall'onorevole Imbriani, una difesa eloquente, la quale fa eco a quella che ne aveva fatto altra volta, e che è rimasta notevole negli annali del nostro Parlamento, l'onorevole e compianto deputato Savini.

A proposito di questa seconda parte del disegno di legge, mi permetto di leggere un semplice periodo della bella, splendida relazione (che ieri fu chiamata da qualche oratore alquanto poetica; ma è una poesia che piace) dell'onorevole Savini. Ascolti la Camera come l'onorevole Savini, relatore di una Commissione che ha riferito sopra un disegno di legge identico alla seconda parte di questo, come l'onorevole Savini si esprimeva:

« Farei certo torto a voi, onorevoli colleghi, supponendo che, elevandovi sopra il turbinio dei partiti, non foste per accogliere benignamente una legge informata a quel supremo ideale di progresso, pel cui trionfo combattiamo una battaglia che può dirsi eterna, perchè il progresso è infinito. »

Io non voglio, non dirò annoiarvi, poichè non vi annoierei leggendo la relazione del Savini, ma prolungare di soverchio questa discussione, ma non posso a meno di osservare

che quella relazione fa un curioso contrasto con le critiche acerbe che a questo disegno di legge furono mosse.

Ed ora, fedele al mio proposito, comincio a dire, che logicamente i punti essenziali del presente disegno di legge sono non già due, come si disse dai precedenti oratori, ma tre. Il primo riguarda un nuovo metodo di collocamento delle esattorie; il secondo comprende alcune modificazioni alla procedura di esecuzione; ed il terzo riguarda la materia delle devoluzioni.

La prima parte ha avuto il plauso universale nella Camera e nel paese. Anzi qualcuno dei nostri colleghi che siede da quella parte della Camera (*Accenna all'estrema sinistra*) voleva muovere un giorno interpellanza al presidente perchè il relatore non si affrettava a presentare la relazione su questo disegno che conteneva una riforma, che Comuni, esattori e contribuenti aspettavano con impazienza.

In che cosa consiste questa riforma? Come la Camera sa, i sistemi di collocazione delle esattorie, secondo la legge 28 aprile 1871, sono due. Per regola generale l'asta pubblica, per eccezione la terna. Ora poteva avvenire ed avveniva, che il Comune fosse contento dell'esattore che aveva, sia per le sue qualità morali, che per la misura dell'aggio, cui la esattoria era stata collocata, che i contribuenti volessero la continuazione dell'esattoria nella persona di quel tale esattore, e che anche allo esattore convenisse di rimanere nella sua carica; ebbene per la legge del 1871, non ostante quella generale convenienza e l'interesse di tutti alla riconferma dell'esattore, l'esattore non poteva restare al suo posto.

Scaduto il quinquennio, per la legge vigente, bisogna inesorabilmente procedere alle pratiche di un nuovo collocamento dell'esattoria, con le formalità dell'asta pubblica, formalità che non solo danno luogo ad una serie di pratiche burocratiche più o meno lunghe, ma conducono soprattutto ad un maggiore dispendio, ed al pericolo che il nuovo esattore pretenda un aggio più elevato di quello concesso al precedente.

Ora fu proposito dell'amministrazione finanziaria, e la Commissione unanimemente accettò, di portare una modificazione a questo sistema, aggiungendo ai due metodi dell'asta e della terna per il collocamento delle esattorie quello della riconferma dell'esattore in carica quando tale riconferma a tutti convenga.

Sistema però che era subordinato alla condizione che mancasse ogni altra istanza offerente condizioni migliori.

Ma il progetto ministeriale aveva secondo noi un difetto, quello cioè di adottare *sic et simpliciter* questo sistema, di tal che poteva avvenire l'inconveniente gravissimo che, per leggerezza, o per invidia o per malevolenza fosse da un Tizio qualunque inviata un'offerta proponente un aggio minore. Allora, siccome la collocazione delle esattorie per conferma era subordinata alla inesistenza di una offerta migliore, ne veniva di conseguenza che una proposta qualunque, con un ribasso nell'aggio anche di un solo centesimo, poteva far perdere i benefici della conferma. Per questo la Commissione, ha proposto che la conferma fosse accettata quando non ci fossero offerte di migliori condizioni, sì, ma che in ogni caso le domande con migliori condizioni dovessero essere accompagnate da un deposito che l'offerente poi, non presentandosi all'asta, almeno in parte perderebbe. E su questa modificazione della Giunta non solo ha convenuto il ministro, ma nemmeno ci furono dissensi in seno alla Commissione, nè furono elevati dubbi da parte dei vari colleghi che parlarono in questa Camera.

Questa è la prima parte del progetto alla quale non si possono muovere serie obiezioni, ed i cui vantaggi non torno ad esporre, perchè già compresi nella relazione che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

La seconda parte della legge è quella che, secondo un oratore che ha parlato ieri, comprenderebbe non so che insidiosi propositi del ministro delle finanze a danno dei contribuenti.

A chi ha presenti le disposizioni della legge 20 aprile 1871, apparirà chiaro che le modificazioni proposte dal Governo con questo disegno di legge non erano punto gravose per il contribuente, e che poi quelle accettate dalla Commissione sono ancora più miti, come è facile di dimostrare.

La prima modificazione da essa accettata riguarda la procedura mobiliare, la seconda la procedura immobiliare.

Secondo il sistema della legge vigente non si può procedere all'espropriazione degli immobili se prima non si è proceduto all'espropriazione dei mobili posseduti dal contribuente nel Comune. Però si sa come tra i mobili si comprendano anche i crediti; ora

la legge 20 aprile 1871 lascia in facoltà dell'esattore di far precedere all'espropriazione dell'immobile il pignoramento dei crediti presso i terzi.

Ebbene, l'onorevole ministro delle finanze, allo scopo di adottare un mezzo per diminuire le devoluzioni, propose che non facoltativo ma obbligatorio fosse per l'esattore anche il pignoramento dei crediti presso terzi. Questa modificazione fu accettata dalla Commissione.

Ora può ravvisarsi in questa piccola modificazione un interesse fiscale? Tutt'altro; anzi essa può nuocere al fisco, poichè ogni contribuente sarebbe lieto che lo Stato riuscisse a far pagare i propri debitori; risparmiando i suoi mobili e gli immobili!

Ecco dunque in che consiste questa famosa modificazione all'articolo 37, contro la quale si sono scagliati molti oratori, additandola alla vostra esecrazione.

Una seconda modificazione riguarda la procedura degli incanti nelle espropriazioni d'immobili.

Secondo la legge vigente, vi sono tre incanti ai quali si ricorre successivamente, a misura che i primi vengono dichiarati deserti. Ora, col disegno di legge ministeriale, si proponeva che, esaurito il secondo incanto, senza che si fossero presentati oblatori, si potesse sospendere la vendita, procedendo sugli altri immobili del debitore, se ne avesse. E qui un complicato ingranaggio di relazioni tra esattore ed intendente, per procedere ad accertamenti di altre proprietà immobiliari del contribuente.

Furono queste le proposte che incontrarono le diffidenze della Commissione; la quale, stimandole informate a spirito soverchiamente fiscale, le respinse. Ciò posto, non ne discorriamo più. *Parce sepulto!*

Le altre modificazioni di cui si tratta negli articoli 37, 43 e 54 sono così poca cosa, che non mette in conto d'intrattenerne la Camera, molto più che tornano a beneficio del contribuente; soprattutto quelle che riguardano il prolungamento dei termini da 3 a 5, e da 5 a 10 giorni per gli avvisi di asta e gli intervalli degli incanti. Dunque quest'accusa di fiscalità che è stata fatta, non solo non è giusta, ma non ha la più lontana ragione d'essere.

Una discussione piuttosto lunga fu fatta, come ho accennato sul principio del mio di-

scorso, sulla seconda parte della legge, quella che concerne le devoluzioni. Esaminiamone i punti principali. Fu detto: il sistema da voi proposto non risolve la questione, e si può fare a meno di questo disegno di legge. Ora io dimostrerò che era necessario prendere un provvedimento legislativo in vista del gran cumulo di queste devoluzioni che sonosi venute addossando allo Stato, e che il sistema escogitato dal Ministero, e in gran parte accettato dalla Commissione, è il solo possibile, nè altro se n'è saputo escogitare dagli oratori che pure hanno criticato il progetto, il quale sia migliore di quello adottato; che corrisponde a quello che era stato proposto dall'onorevole Magliani, ed approvato da una Commissione parlamentare con quella famosa relazione Savini, di cui ho letto già qualche brano alla Camera.

Il problema che dovevamo risolvere era questo. Lo Stato, in seguito alla procedura immobiliare, è oppresso da un numero ingente di beni immobili devolutigli per effetto della legge 20 aprile 1871.

Queste devoluzioni, come s'è già notato, ascendono alla cifra di 74 mila, di cui una buona parte, e, si badi, non tutte, appartengono a quote minime. Qual'è il vantaggio che ricava lo Stato; qual'è il vantaggio che ricavano i contribuenti, ossia l'economia nazionale, da questo cumulo di devoluzioni che premono sull'amministrazione del Demanio? Chi può esserne contento, chi può ritrarne alcun utile?

Lo Stato non ne trae nessun vantaggio perchè non trova nè da vendere, nè da affittare questi beni se non in minima parte, per le ragioni che l'onorevole ministro ha esposto nella sua relazione. D'altra parte nessun vantaggio ne deriva all'economia nazionale; in quanto che cotesti beni diventano improduttivi, come deve fatalmente avvenire per immobili, che giuridicamente sono dello Stato, cui furono devoluti, in fatto si posseggono dagli espropriati o dai terzi, dei quali i primi hanno legittimamente perduto il dominio, e gli altri non l'hanno mai legalmente acquistato.

Può alcuno sostenere in quest'Aula che questo stato di cose debba perdurare e sia invece da censurare chi ha tentato di modificarlo? Una soluzione evidentemente s'impone. Il problema aveva due lati: 1° trovare un compratore facilmente; 2° appunto per poterlo trovare, rilasciare l'immobile, già de-

voluto, al prezzo minore, che si possa immaginare.

Qual'è la soluzione che il Ministero proponeva e che la Commissione ha accettato? Bisognava trovare chi assumesse questi beni per coltivarli.

Il primo, che per giustizia e per equità si presenta alla mente di tutti è il povero espropriato, che sotto il cumulo delle tasse dovette rassegnarsi a perdere l'immobile. A lui innegabilmente spetta su chiunque altro la preferenza. Noi proponemmo quindi che a lui fosse data tale precedenza ed il ministro accettava.

Ma ciò non bastava; nel caso che l'espropriato non volesse o non potesse riprendere il suo fondo, bisognava trovare un altro cessionario; e quindi si è stabilito di cederlo alle stesse condizioni a chiunque faccia la domanda di concessione.

Ed a questo punto mi viene il destro di parlare degli emendamenti proposti. Ce n'è uno dell'onorevole Pantano, il quale dice: preferite piuttosto il proprietario finitimo, per una serie di ragioni economiche che la Camera intravede, e che l'onorevole Pantano a suo tempo, se crede, svolgerà! Noi questo emendamento accetteremo: dunque non si può andare più in là. Ma a un certo punto s'è detto: voi cedete ai Comuni. Ma, o signori, coloro i quali fanno quest'accusa, e dall'altra parte si preoccupano che i Comuni sieno oberati, mi pare che dimentichino la parte sostanziale della legge. La parte sostanziale della legge non è di dare quei beni ai Comuni, ma invece, di facilitare soprattutto l'acquisto e la concessione all'espropriato: e in mancanza al povero, come diceva l'onorevole Imbriani, al proprietario finitimo meno ricco o più povero, come vuole l'onorevole Pantano. Solamente quando l'uno o l'altro di questi due o i terzi non chiedano questa concessione, semplicemente in ultima linea viene il Comune. L'onorevole Imbriani ha detto benissimo: chi volete trovare? C'è un ente più logico, più vicino soprattutto, del Comune agli immobili espropriati? A chi volete farla questa cessione? Le censure a questa parte della legge sarebbero state giuste ove noi avessimo imposto una gravezza qualunque al Comune. Ma invece sta in fatto che questi immobili si cederanno al Comune esenti dall'imposta e naturalmente dalla sovrainposta. Ma a qual prezzo si fa la cessione al debitore espro-

priato? Il suo debito verso lo Stato conterà di tre, di quattro annualità, con più il cumulo delle spese di espropriazione, gl'interessi ecc. Ebbene, la Commissione propone si condonino gl'interessi, si condonino le spese, si condonino le annualità dell'imposta: l'immobile devoluto sia reso al povero espropriato per una sola annata d'imposta. E quest'annata si paghi in due, in tre rate o in più se volete, perchè sulla via delle concessioni e delle facilitazioni la Commissione non s'è arrestata. Inoltre abbiamo voluto, anzi abbiamo dovuto, (chè era dovere), fare un'altra agevolazione che ci proponeva l'onorevole ministro: che, cioè, per gli atti di passaggio per cedere questi beni tanto all'espropriato, quanto al proprietario finitimo, quanto ai terzi, quanto al Comune, non si paghino tasse di nessuna specie.

Perciò questo temuto aggravio, questo oberamento che avrebbero i Comuni per la legge che discutiamo, mi pare che non esista; è una preoccupazione che può assolutamente essere allontanata dall'animo della Camera.

Ciò posto, coerente a quello che ho detto, e per agevolare il desiderio della Camera di venir subito a capo di questa discussione, io mi riserberò di parlare degli emendamenti quando saremo agli articoli. Per ora mi limito a dire che si tratta di un progetto vecchio, di un progetto accolto da una Commissione parlamentare, di un progetto contro il quale non fu possibile una critica seria, perchè, come l'onorevole Imbriani stesso ha dimostrato, non era possibile da parte dello Stato fare maggiori concessioni di quelle che si sono fatte, non era possibile di suggerirne più di quanto la Commissione ne aveva suggerite.

Non si poteva andare al disotto di una annata di imposta; non si poteva fare altra agevolazione che quella di dividere il pagamento di quest'annata in rate. La Commissione ha proposto due rate; qualcheduno propose tre rate; noi accettiamo anche le tre rate. Non si può dunque dire che con questo progetto si aggravino i Comuni ed i contribuenti. In vista di queste ragioni, io credo che le critiche mosse al disegno di legge, non abbiano ragione vera d'essere, e mi auguro che la Camera vorrà fargli plauso approvandolo. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Onorevole Nocito, ha facoltà di parlare.

**Nocito.** Avrei desiderato che l'onorevole

relatore invece di rompere le file degli oratori iscritti, si fosse serbata per ultimo la facoltà di parlare; così forse si sarebbe risparmiato il fastidio di prendere una seconda volta a parlare.

Io credo che il disegno di legge non sia nè giusto, nè utile, nè nella prima parte, nè nella seconda. Nella prima parte, si è detto, non si fa altro che proporre un terzo sistema di appalto, o di collocamento delle esattorie, il sistema della riafferma. Io credo vizioso questo sistema che consiste nel cristallizzare le esattorie nelle stesse mani non ostante che sia terminato il quinquennio, alla sola condizione che non ci sia stata domanda di persona la quale abbia offerto condizioni migliori. Questo non è un terzo sistema, questa è un'eccezione, una deroga tanto alle regole generali del collocamento delle esattorie per asta pubblica, quanto alle regole speciali del collocamento delle esattorie sopra terna. Questo è un modo di favorire gli esattori a danno dei contribuenti, i quali dalla pubblica gara dell'asta potrebbero avere condizioni meno onerose per la riscossione dei tributi. Con questo sistema voi venite a derogare ad una regola organica tanto della legge sulla contabilità dello Stato, la quale vuole che tutti gli appalti nei quali è interessata la pubblica cosa si diano per pubblici incanti, quanto ad una regola fondamentale di contabilità dei Comuni e delle Provincie che stabiliscono lo stesso principio.

Non ho bisogno di ricordare alla Camera le tassative disposizioni dell'articolo 3 della legge sulla contabilità dello Stato: « Tutti i contratti debbono essere preceduti da pubblici incanti. » L'articolo 157 della legge comunale e provinciale stabilisce lo stesso principio: Le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

La legge non è stata arbitraria quando ha voluto che le esattorie abbiano la durata di un quinquennio, perchè da un quinquennio all'altro le condizioni delle esattorie variano. Infatti, c'è il progressivo aumento delle imposte, c'è il progressivo impinguamento dei ruoli dei contribuenti. Laonde, anche restando lo stesso l'aggio, l'esattore può fare in un secondo quinquennio un maggior guadagno del quinquennio precedente, in quanto l'aggio del

4, del 5, del 3 per cento, a mo' d'esempio, invece di percepirlo sopra 50,000 contribuenti, lo percepirà sopra 100,000, ed invece di percepirlo in base a quattro ruoli d'imposta speciale, lo percepirà in base a sei o sette. Per questo la legge, sapientemente, ha voluto che le esattorie avessero la durata di un quinquennio, perchè si potessero così giovare i contribuenti delle mutate condizioni dell'esattoria. Ora che cosa fate voi con questo disegno di legge? Voi cristallizzate l'esattoria nelle mani di un medesimo esattore per un secondo quinquennio, procurandogli così il vantaggio di poter avere un maggior guadagno per dato e fatto del progressivo aumento delle nostre imposte e per dato e fatto dei nostri cosiddetti rimaneggiamenti, che hanno aumentato il numero dei contribuenti.

Io non capisco perchè voi vi dovette sottrarre a quella legge generale della libera concorrenza, la quale determina il giusto prezzo degli appalti, come di tutte le cose.

Nè si dica, o signori, che c'è nel disegno di legge la condizione, per la quale non si conferma l'esattore nell'appalto quando c'è la domanda di un individuo che offre condizioni migliori. È molto diversa la condizione fatta nella legge presente, con la garanzia della pubblicità delle aste. Infatti i pubblici incanti delle esattorie secondo l'articolo 7 di detta legge, e 9 del relativo regolamento debbono essere preceduti da un sistema di pubblicità e di affissione, per il quale tutti sono avvertiti che si apre la gara intorno a quella determinata esattoria.

C'è l'inserzione dell'avviso nella gazzetta degli annunci legali e giudiziari della Provincia; c'è il sistema della pubblicazione e dell'affissione alla porta della casa del Comune in cui si deve collocare l'esattoria, affissione che dev'esser fatta anche nel capoluogo della Provincia, e che dall'intendente può anche essere fatta in tutti gli altri Comuni nei quali l'intendente della Provincia lo crederà più opportuno.

L'avviso d'asta porta a notizia del pubblico non soltanto l'ammontare della cauzione richiesta e la misura dell'aggio offerto, ma ancora le più importanti fra le condizioni dei capitoli speciali, e quando queste non ci sono se ne fa cenno.

A questo sistema di pubblicità, per il quale tutti i cittadini sono avvisati delle condizioni generali e speciali, per le quali si dà l'ap-

palto di quell'esattoria, noi sostituiamo un procedimento alla sordina, per il quale quando non ci sia alcuno che avrà presentato domanda offrendo migliori condizioni, il Consiglio comunale potrà confermare nell'esattoria l'esattore precedente.

Io domando se le garanzie della legge attuale si possano mettere in bilancia con le garanzie che ora viene a presentare questo schema di legge. Perchè un individuo possa offrire condizioni migliori, è necessario che sia informato delle condizioni precedenti, e queste notizie difficilmente può averle chi non sia del luogo. Di più l'accoglimento o il rigetto della domanda, si farà dipendere dal giudizio del Consiglio comunale, e così si aprono le facili vie ai favori dei partiti municipali dominanti, che facilmente si potrebbero giovare delle Esattorie come strumenti di guerra.

Quali ragioni si dicono in contrario? In contrario si dice: ma l'esattore assumerà ad aggio più basso l'esattoria, inquantochè egli non sarà obbligato a fare spese d'impianto e di amministrazione. Sono le ragioni che l'onorevole relatore dice nella relazione e che, su per giù, sono le medesime della relazione ministeriale. « Il vantaggio è determinato dal fatto che la pratica costante e i risultati della statistica hanno dimostrato come la più lunga durata dell'esattore faccia sempre ribassare gli aggi, perchè le spese d'impianto d'ufficio e di prestazione della cauzione, trovando il loro compenso in molti esercizi abilitano l'esattore a maggiori facilitazioni e ribassi. »

Ma, di grazia, se qui non si tratta che di confermare l'esattore nel medesimo appalto, non so come si possa sperare un ribassamento d'aggio. L'esattore penserà a fare l'utile proprio non quello del Comune o degli Enti interessati nella riscossione, quando non ha la paura della concorrenza.

E poi, o signori, se questo esattore può offrire così belle condizioni, perchè non ha più spese d'impianto dell'amministrazione, perchè non si presenta al pubblico incanto? Se realmente si trova in condizioni da poter battere tutti gli altri concorrenti, perchè lo fate misurare soltanto con un competitore che sarà del luogo? Non so da ultimo quali sieno queste grandi spese d'impianto trattandosi in generale di piccoli Comuni. Laonde non riesco a comprendere perchè si debba prescindere dalla regola generale della pubblica concor-

renza, per dare in sostanza ad un esattore il privilegio di poter continuare l'esattoria non solo per un secondo, ma un terzo o quarto quinquennio.

L'onorevole relatore ha messo in campo i dati ed i risultati della statistica. Io mi servo dei vostri dati stessi per dimostrarvi che il sistema del collocamento dell'esattoria per asta pubblica, ha dato allo Stato migliori condizioni di quelle degli altri sistemi. Leggo infatti nella relazione:

« Non è inopportuno fare un quadro comparativo della variazione della media degli aggi a seconda dei diversi modi di collocamento dell'esattoria quale risulta da una statistica del 1876.

Esattorie conferite per asta . . . . .	L. 2. 24
Esattorie per conferma . . . . .	» 2. 27
Esattorie per prima terna . . . . .	» 2. 30
Esattorie per seconda terna . . . . .	» 4. 16
Per nomina d'ufficio . . . . .	» 9. 47

Dunque voi vedete che l'asta ha dato un ribasso di aggio di 3 punti sopra l'esattorie per conferma. E si noti che questa conferma non è quella che ora si vuole istituire, ma quella nella quale l'esattore ha potuto rimanere al posto in uno dei modi d'appalto stabiliti ora dalla legge. L'asta ha dato poi maggiori ribassi sul sistema degli appalti per terne o d'ufficio, come può vedersi dalle esposte cifre. Dunque il sistema per asta, anche secondo la stessa vostra statistica, vi presenta maggiori vantaggi di quello che non producano i sistemi della conferma e della proposta per terne o quello d'ufficio.

E perchè allora volete introdurre un *jus novum*, e rinnegare i risultati della vostra stessa esperienza?

Esaminerò ora un secondo punto della legge, quello cioè relativo alle modificazioni introdotte nel sistema dell'esecuzione forzata ed in quello delle devoluzioni.

Il sistema dell'esecuzione forzata secondo l'attuale legge era questo: si doveva prima procedere sui mobili, poi sugli immobili appartenenti al debitore moroso. La legge però stabiliva nell'esattore istante la facoltà di poter procedere sopra i mobili esistenti presso terzi, prima di passare all'esecuzione sugli immobili. Ora questa facoltà viene ad esser tolta nel disegno di legge. L'esattore deve procedere prima di tutto sopra i mobili, sia che i medesimi si trovino presso il debitore, sia che si trovino presso terzi; non gli è scusa alcuna

la notizia ch'egli potesse avere che mobili presso terzi non esistono; egli deve addirittura cercarli. Non so come questa povera gente possa avere dei mobili presso terzi, quando non ne ha neppure in casa propria.

Ma lasciamo stare quest'argomento. Credete voi che la legge del 1882, testo unico, avesse data questa facoltà all'esattore di procedere o non procedere sopra i mobili esistenti presso terzi, così a capriccio o per pura volontà? Ma niente affatto. È perchè la legge si preoccupò della necessità di evitare delle spese inutili. Egli è risaputo che nelle cose mobili il possesso solo vale il titolo. Fino a tanto che i mobili si trovano in casa del debitore l'esecuzione sta bene, ma quando si tratta di andarli a perseguire in casa altrui, allora voi urtate in un principio di diritto, pel quale la prova che quei mobili non appartengono alla persona presso la quale si trovano è tutta vostra.

E come fate, o signori, questa prova, di fronte allo stato del possesso? Aggiungete che, siccome si tratta di piccole quote di tributi, noi siamo sempre in una somma inferiore alle lire 500, per la qual somma la legge ammette la prova testimoniale. I testimoni che piglieranno le parti dei contribuenti si troveranno facilmente, ma non così quelli che prenderanno le parti dell'esattore. I reclami di proprietà saranno più facili che non sieno quelli sopra i fondi urbani e rustici. Da ultimo anche quando le esecuzioni riescano, invece di casipole o rupi invendute avremo magazzini di sedie sgangherate e di roba straccia, dopo che l'esattore l'avrà esposta inutilmente sulla piazza con grave discapito della dignità e popolarità del Governo.

La legge attuale è sapiente nel limitare le esecuzioni mobiliari. La legge ha capito che era perfettamente inutile andare a fare il pignoramento presso terzi; e perciò ha lasciato in facoltà dello esattore di andare o non andare a fare i detti pignoramenti. La legge inoltre ha voluto evitare spese inutili, giacchè nel fare il pignoramento sui mobili presso terzi, secondo il Codice di procedura civile, bisogna intimare il terzo a comparire, per fare la dichiarazione di terzo. Ora le spese di intimazione e di comparizione, anche quando il terzo vi venga a dire: io non ho nulla, voi siete matto; queste spese sono a carico del creditore istante, il quale se le riprende sul prezzo che si ricava dalla

vendita dei mobili, se ce ne sono, e, se non ce ne sono, vanno a carico suo. Eccovi il motivo per cui la legge non ha stabilito quell'obbligo, che volete metter voi ora, ad evitare inutili spese le quali vanno a carico, in sostanza, del contribuente, anche quando sono poste a carico dell'esattore, che si rifà del suo danno sul malanno dei contribuenti.

L'onorevole ministro, nel suo disegno di legge, avrebbe dovuto considerare che, se si preferi che l'esattore potesse rivolgersi agli immobili, dopo tentata la via di esecuzione sopra i mobili che si trovano presso il debitore, ciò dipese da che gli immobili hanno una posizione certa, una posizione sicura. La loro proprietà risulta dai ruoli dell'agenzia delle imposte; quindi, la imposta può facilmente trovare la sua soddisfazione nel procedimento immobiliare, mentre la proprietà dei mobili non risulta quasi mai da documenti. I mobili non hanno uno stato civile della loro esistenza come lo hanno gli immobili.

Ci è ancora di più.

È stata introdotta un'altra innovazione che è pure a carico del contribuente poichè grava sul prezzo degli oggetti che voi dovete espropriare, e qui vi è anche danno del fisco, perchè più spese fate e tanto meno vi resta.

Si è stabilito che l'esattore non ha diritto al rimborso delle spese di esecuzione. E per quale ragione? Mi permetto di leggere le parole del ministro delle finanze il quale ha detto: « La seconda modificazione consiste nel togliere all'esattore il diritto di conseguire anche nel caso di devoluzione il rimborso degli atti esecutivi.

« Con l'aver assicurato (ecco la ragione) anche in caso di devoluzione il rimborso delle spese gli esattori non si preoccupano gran fatto dell'esecuzione mobiliare, e non curano quelle ricerche che potrebbero rendere quella esecuzione fruttuosa. »

Dunque negate il rimborso delle spese esecutive per punire la negligenza dell'esattore. Ma la negligenza la dovete dimostrare. Il rimborso non si fa ad occhi chiusi. Basta gettare lo sguardo sulla legge di riscossione delle imposte e sul relativo regolamento per vedere quante cose si richiedono perchè lo Stato dia il rimborso delle spese di esazione.

« Art. 87. L'esattore ha diritto al rimborso delle spese, ecc. purchè faccia constare o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili od immo-

bili del debitore nella Provincia o che la esecuzione è tornata inutile od insufficiente. Nel primo caso il Governo esonerando l'esattore conserva il diritto d'esentare il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili od immobili. Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso deve provare che la esecuzione fu realmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare e entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili. »

Sono dunque lunghe e rigorose le condizioni per cui un esattore possa ottenere il rimborso. E di che mai lo punite? Osservate, esaminate se egli ha fatte tutte le indagini; ma il volere *a priori* presumere che uno è colpevole per applicargli una pena, una multa sotto forma di diniego del rimborso delle spese di esecuzione, francamente mi pare abbastanza assurdo, perchè non soltanto si presume la pena, ma si presume anche il delitto. E notate, o signori, che l'esattore a cui non date più il rimborso naturale, si rifarà sui poveri contribuenti perchè le spese di esecuzione si aggiungeranno alla imposta e sovrimposta e tutto dovrà esser pagato dal contribuente moroso.

E così anche gli esattori, sapendo di nulla poter ricavare tante volte dai contribuenti e nulla più avendo per quel titolo di spesa dallo Stato, evidentemente saranno costretti ad aumentare l'aggio ed a far pesare quello che non vuol dare lo Stato sulle spalle dei contribuenti.

Io non mi preoccupo di altre disposizioni che si trovano in questo disegno di legge, perchè non vorrei tediare la Camera.

Ma vi sono disposizioni che meritano un cenno. Per esempio, quella che dopo il secondo incanto si deve diminuire della metà il prezzo dell'oggetto posto in vendita alla prima prova e mettersi in vendita per la metà di questo prezzo, che è già vile. Tutti sanno come sia pessimo il criterio determinato dalla legge nel regolare i prezzi delle cose che vanno ai pubblici incanti.

Non so se il ministro abbia accettato su questo punto la modificazione introdotta dalla Commissione, ma ad ogni modo anche con le attenuanti non si fa che ridurre ancora un'altra volta quello che è già stato ridotto ai minimi termini; ossia si vuol dare per

un boccone di pane quello che è stato stimato assai di più.

L'asta pubblica non deve servire come mezzo di spoliazione. Essa rappresenta i diritti del debitore e del creditore; ed è per questo che la legge la circonda di precauzioni; perchè se da un lato il debitore non deve defraudare il creditore, questi a sua volta non deve defraudare il debitore e ridurlo all'estrema miseria.

Con questo disegno di legge poi, se si vede che anche il secondo esperimento d'asta pubblica non abbia prodotto effetto, l'esattore può mettere all'incanto tutti beni del debitore che si trovino in qualsiasi parte del territorio italiano. E tutto questo per poche lire di imposte.

Vengo per ultimo alla disposizione veramente angarica, quella cioè relativa alle devoluzioni. Il Ministero dice che si preoccupa del grave numero di contribuenti che non pagano e che si lasciano espropriare. Ma non pagano forse i contribuenti per il gusto di non pagare e di farsi espropriare? Tutti sapete, o colleghi, che da una rapa non si può cavare sangue, e che se voi avete in mano tutti questi immobili che non avete potuto vendere, non è già perchè i debitori non vogliono pagare, ma perchè dalle proprietà piccole e grandi non si cava più niente, e che quindi è meglio lasciare i fondi che pagare quello che essi non rendono.

Del resto, signori, sopra 74 mila immobili devoluti al demanio, ne sono rimasti 54 mila; il che importa che una parte di questi immobili è stata venduta od affittata. Per lo meno un terzo, e questo è già qualche cosa.

Volete pretendere quello che non pretende nessuna Amministrazione? Non c'è negoziante, industriale o commerciante, che nel suo bilancio non faccia un elenco di debitori, da cui non può cavar niente.

Essi mettono questi debiti tra le passività, perchè sono la conseguenza necessaria dell'amministrazione; sono gli incomodi che seguono ai comodi; e per principio di logica e per principio di diritto, gli incomodi devono tener dietro ai comodi.

Il rimedio però che propone l'attuale disegno di legge è peggiore del male. Non basta che il contribuente sia espropriato di mobili od immobili. È necessario trovare qualche capro emissario od espiatorio che si possa caricare di tutti i beni devoluti al demanio,

e che lo Stato non ha potuto nè vendere nè affittare, e si propone ora la cessione di questi beni ai Comuni ed alle Congregazioni di carità. Questa disposizione è stata chiamata un dono greco *Timeo Danaos et dona ferentes*. Io però dico di più. Questa è una tassa, è una imposizione; perchè il concetto del dono importa la libertà di poter rifiutare quel che si dà. Dicono i giuristi: *Nolenti beneficium non datur*. Ma in questo progetto di legge non è detto *potranno*, ma è detto « saranno ceduti questi beni alle Congregazioni di carità. » E che cosa ne faranno i Comuni e le Congregazioni di questi beni inutili?

Voi questi beni avete cercato di venderli, e non avete potuto venderli; avete cercato di affittarli, e non li avete potuto affittare. Vi siete messi alla finestra a gridare: chi li vuole questi beni? Perchè vi siete contentati nella legge che proponete, di cederli al contribuente espropriato ed a chi vi avesse pagato in rate un anno d'imposta. E nemmeno avete trovato un cane che avesse addentato il vostro osso. E quando non trovate cani che possano addentare questo povero osso lo scaricate addosso ai Comuni ed alle Congregazioni di carità, le quali per tal modo diventano gli scaricalasino della finanza dello Stato. (*Harità — Benissimo!*).

Inoltre con ciò vi siete dimenticati che noi abbiamo disposizioni di legge imperative ed organiche, le quali non permettono che i Comuni e le Congregazioni di carità possano avere la diretta amministrazione dei beni. I Comuni, per l'articolo 141 della legge Comunale e Provinciale, devono dare in affitto questi beni.

« I beni comunali devono di regola esser dati in affitto. » Di più per la legge sopra le Istituzioni pubbliche di beneficenza, articolo 27, nemmeno le Congregazioni di carità possono avere un'amministrazione diretta di beni.

« I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola esser dati in affitto con le forme fissate dal Regolamento. »

Adunque i Comuni quando la nuova legge gli avrà fatto tanti bei regali di tugurii e di casipole, a di pezzi di terra sabbiosi o petrosi, devono pensare ad affittarli. Ma se il Governo non li ha potuti affittare a nessuno, come volete che li affittino le Congregazioni di carità e i Comuni? Che cosa ne devono fare i poveri Comuni di questo fardello, il quale richiederà

spese d'amministrazione, spese di custodia e tante oltre cose simili?

Voi non avete osservato che venite a sconvolgere l'istituto tutto sociale della Congregazione di carità per farne una specie di complice delle esecuzioni fiscali. L'articolo 7° della legge sopra le istituzioni pubbliche di beneficenza dice che le Congregazioni di carità possono ricevere beni immobili, ma nell'interesse dei poveri, non nell'interesse del fisco.

Art. 7. « Spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del Comune e di assumere la rappresentanza legale, e così innanzi all'autorità amministrativa come dinanzi all'autorità giudiziaria. »

Art. 8. « La Congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e sordomuti poveri. »

L'articolo 3 dice inoltre:

« Alle Congregazioni di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'articolo 832 del Codice civile. »

Con questa donazione obbligatoria non si pensa nè a ciechi, nè a sordomuti, nè a poveri; si pensa invece a diminuire con nuove spese d'amministrazione il patrimonio dei poveri. Si cerca di fare un affare. Infatti nel disposto della legge è detto che per ora se li prendano i Comuni e le Congregazioni di carità questi beni, e quando poi sarà accomodato il catasto, cominceranno a pagare imposta e sovrimposta. Dunque è una speculazione, che voi volete fare. Troppa grazia, ed anzi non so come non abbiate messo a frutto il debito futuro d'imposta. In conclusione. Voi non sapete che farvene di questi beni e li regalate per forza a chi non li vuole.

Io, o signori, ho detto le ragioni, che mi costringono a dare il voto contro questo disegno di legge.

Non facciamo confusione; non confondiamo la questione sociale con questo disegno di legge, che ha scopi eminentemente fiscali.

Non mi venga il relatore a citare dei brani di relazione del povero nostro collega Savini, il quale parlava della esenzione dalla tassa per le quote minime, e non poteva mai sognare che un giorno, quando ancora le sue ceneri erano calde, si venisse alla Camera per dire che egli aveva patrocinato questa specie di disposizioni, così fiscali e vessatorie.

Io, signori, ho finito; non ho la pretesa

di persuadere l'onorevole ministro delle finanze e, molto meno, gli amici dell'attuale Gabinetto. Ad ogni modo sarò contento di aver fatto, come questi nostri avversari, il mio dovere.

Che se il disegno di legge sarà approvato, come è facile il prevedere, avrò, per lo meno, il conforto di poter ripetere col filosofo greco, battuto dal suo padrone: « batti, ma ascolta. » (*Vive approvazioni a sinistra*).

**Presidente.** L'onorevole Daneo ha facoltà di parlare.

**Daneo.** Io mi proponeva di rinunciare a parlare nella discussione generale e più che altro di presentare e di far valere qualche emendamento nella discussione degli articoli. Però volendo, per quanto sia possibile, risparmiare tempo alla Camera e ad un tempo presentare al ministro qualche osservazione che parmi potrebbe essere tenuta in conto anche circa l'opportunità di condurre avanti questa discussione, credo bene di esaurire ora in poche parole quanto avrei potuto dire nella discussione della maggior parte degli articoli. Ho detto che presenterò qualche osservazione circa la opportunità di spingere avanti questa discussione.

Infatti, io domando: è persuaso il ministro, è persuasa la Camera che quest'oggi si possa seriamente e senza intolleranze dar termine alla discussione di questa legge con tutte le disposizioni dei relativi articoli? È persuaso il ministro che una legge che ha essenzialmente disposizioni di procedura, di quelle cioè che più si prestano ad essere discusse, anche approvando il principio della legge, sotto aspetti molto diversi, possa uscire dal Senato incolume senza l'ombra di un minimo emendamento? Non sarebbe stato molto meglio, molto più semplice, come tutti riconoscono, molto più pratico, di stralciare l'articolo terzo che si riferisce alle esattorie e mandarlo avanti come un progettino speciale, e portar poi un più maturo studio intorno al resto del disegno? Non dico di abbandonarlo, poichè io stesso riconosco lo spirito abbastanza umano che in taluna parte lo informa e quindi la ragionevolezza di molte delle disposizioni che il disegno contiene; ma però mi permetto di dire (e sono certo che con il suo acume il ministro lo riconoscerà) che sono ancora molto immaturi, molto scarsi gli studi intorno alle questioni principali sollevate sul disegno di legge.

Gli articoli relativi alle esattorie, invece con pochi emendamenti potrebbero andare avanti, poichè sono disposizioni sostanzialmente buone e suggerite dalla esperienza.

Ed in ogni caso, se questo metodo semplice e pratico non vi sorride, se volete proprio mandare innanzi tutta intiera la legge, non è necessario che il ministro e la Commissione abbiano qualche giorno di tempo per ripigliare in esame i principali articoli del progetto ed emendarli per modo che la procedura dell'esazione almeno si possa dire studiata, e non abborracciata?

E tocco appena di questa procedura per darvene un saggio.

Ha l'onorevole ministro riflettuto all'abisso di lungaggini, spese, frodi e vessazioni che si apre con l'articolo 43, che pure vorrebbe semplificare la procedura? Ha su di questo per un momento riflettuto il relatore? Oh, io credo che egli abbia certamente riflettuto a ciò; ma la buona volontà di mandare avanti la legge ha forse pesato sulla necessità di maturarne ancora la formula, e viene essa alla Camera forse più presto di quello che avrebbe dovuto venire. Intanto c'è nell'articolo 43 l'obbligo non solo di procedere prima contro il contribuente moroso alla esecuzione su mobili suoi l'esecuzione dei mobili esistenti nel Comune e in altri; ma di far prima necessariamente e non facoltativamente, la escussione dei beni mobili presso terzi, crediti, fitti e pigioni. Dopo di ciò un contribuente che non abbia voglia di essere escusso nel suo stabile, comincerà col dirvi: oh! io ho un credito di 10 lire verso un tale Tizio; esattore, corrigli dietro, vi sei obbligato, assolutamente obbligato; non hai la facoltà di andare avanti; comincia a correr dietro a questo Tizio; e con la procedura ordinaria, perchè contro i terzi non c'è procedura speciale. Vai in primo grado, in appello, in cassazione e togliti di dosso tutte le opposizioni di proprietà d'immobili di terzi, di questioni di fitto, di pignoramento, tutto, insomma, l'accollo enorme delle eccezioni che possa fare un cattivo debitore che voglia andare avanti a tutte le giurisdizioni possibili. E tutto questo senza pensare a tutte le frodi e finzioni che possano escogitarsi da cattivi debitori, e senza tenere conto della impossibilità pratica in cui è l'esattore di conoscere i crediti verso terzi che abbia il contribuente, e delle vessazioni che l'esattore potrà fare altrui

sotto la coperta di questa disposizione illogica e strana.

Avete pensato a tutto ciò? E se riuscirete oggi, in mezzo alle impazienze e col vento delle vacanze vicine, a mandare avanti una legge simile, è egli possibile che sfugga alla sapienza del Senato tutta l'impossibilità pratica di questo obbligo che è imposto all'articolo 43?

La questione poi dello accollo dei beni al Comune, forse è così semplice come vi pare? In fondo, in fondo, badate, di questo regalo che voi volete fare ai Comuni ed alle Congregazioni di carità, in molti casi si potrà dire che i donatarii forzati avranno guadagnato un elefante alla lotteria. Dovranno mantenerlo questo elefante guadagnato alla lotteria, che vivrà presso tutti i Comuni che avranno l'accollo obbligatorio di questi beni! Che cosa vorrà dire ciò? Prima di tutto i Comuni cominceranno a perdere la sovrimposta che esigevano su questi beni, quindi il Demanio fa un regalo tanto per rilevarsi da un onere. In secondo luogo questi beni che cosa sono? Tutti i beni che nessuno ha voluto, tutti i beni che a nessuna asta hanno trovato padrone, tutti i beni che le statistiche vi dicono inferiori, in genere, al valore di 50 lire, sparsi in diversissime località, non suscettivi né di rendita né di affitto, occupati dagli antichi padroni che solo la forza potrà cacciare e per un momento, ed a cui solo una sentinella potrebbe impedire di coltivare e di raccogliere. Io avrei compreso che con una grande misura di carattere politico, lo Stato avesse deliberato che, invece di essere venduti all'asta, tutti gli stabili affetti da piccole quote non pagate, venissero senz'altro ceduti ai Comuni. I Comuni avrebbero trovato in alcuni stabili, forse, un qualche compenso al grande numero di stabili od irreperibili od infruttiferi che gli avreste accollati. Ma il regalo del rifiuto di tutti che cosa mai può valere? Ciò che è passivo per voi, può onestamente regalarsi altrui, senza che il donatario possa rifiutare l'irrisorio regalo? Li vedete voi di qui gli amministratori, le guardie campestri, tutto l'insieme della sorveglianza stramba che la dovrà guardare a tutti questi piccoli lotti di beni?

Dice la relazione con una ingenuità lodevole che ogni qualvolta usciva l'usciera per l'immissione in possesso del Demanio, vi rientravano gli antichi padroni e quindi asso-

lutamente nulla giovava allo Stato la devoluzione di questi beni. Credete voi che gioverà al Comune?

Quando il Comune sarà padrone di tutti questi beni, delle due l'una: o sarà un Comune retto da uomini onesti e di cuore nel medesimo tempo, e questi si troveranno nella dura necessità di scegliere tra due assurdi, l'uno, quello di fare ciò che non osò o non potè fare il Demanio, cioè di scacciare, con spese gravissime, maggiori del valore dei beni, i proprietari dal possesso di questi beni, poi di non trarne frutto pel Comune, l'altro di non curarsene ed allora potranno, dall'oggi al domani, gli amministratori del Comune essere chiamati responsabili di non essersi curati di esigere le rendite di questi beni. Se poi non saranno onesti, in allora adotteranno il sistema molto facile dei due pesi e delle due misure; cioè agli amici elettorali lasceranno i beni, ai nemici li toglieranno.

Quindi immoralità, liti e guerre civili nei piccoli Comuni per quegli stabili che non valgono un'annata della loro imposta.

Si è pensato a scrutare tutto questo? Si è pensato di più che, mentre adesso il marcio è in cinque Provincie e specialmente in una, quando i contribuenti morosi sapranno che, in ultima analisi, i loro piccoli stabili andranno al Comune o alla Congregazione di carità, saranno incitati una volta di più a non pagare, appunto perchè sapranno che molto difficilmente quelli del paese li obbligheranno a pagare? Io quindi non mi so acconciare a credere che la Camera possa approvare questo strano regalo che varrà nuove spese ai Comuni, senza concedere loro almeno il diritto di ricusarlo. E quando poi la legge stessa ammetterebbe pure l'ipotesi del dono alla Congregazione di carità, so anche meno come questa ipotesi potrebbe realizzarsi, dacchè se il Comune non può rifiutare, come mai la Congregazione potrebbe aver essa i beni? E quando li avesse, non sarebbe anche più doloroso che la Congregazione dovesse far spesa per tali proprietà infruttifere di capanne rovinanti o di campicelli senza valore?

Tutto questo mi pare argomento da meritare uno studio maggiore delle conseguenze di questa legge che, così com'è, può dirsi un abbozzo in cui non mancano le buone intenzioni, ma nulla più.

Io, come dissi, mi riservo di proporre ancora su taluno degli articoli qualche emen-

damento poichè non voglio dare a questa dimostrazione preliminare tutta la portata che potrei darvi. Però sono persuaso che non è possibile che la legge giunga in porto nè oggi qui alla Camera, nè, tanto meno, fra pochi giorni al Senato. Ed all'acutezza del ministro delle finanze io sottopongo questi due metodi, l'uno, di stralciare da questa legge queste disposizioni esattoriali e l'altro, di finire la discussione generale, oggi, e rimandare a qualche giorno, magari a domani, e se la Camera vorrà da oggi andare in vacanza, a dopo le vacanze la discussione degli articoli. Uscito appena di qui, sbollito il sentimento d'amor proprio che la discussione può avere eccitato, il ministro si persuaderà della necessità di correggere la legge, io ne sono sicuro. Anche nel campo legislativo, la notte porta consiglio.

Io quindi, non dirò di più nella discussione generale. È un progetto che ha talune disposizioni e perciò merita di diventar legge, ma deve essere studiato nei suoi particolari e nelle conseguenze di certe sue disposizioni più importanti, altrimenti, forse, ne verrà da un lato il danno dell'erario, dall'altro lo scontento dei contribuenti, degli esattori e dei Comuni ad un tempo e fra due o tre anni saremo da capo.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io sono molto sorpreso di avere incontrato tante obiezioni fatte dai diversi oratori al principio e ai particolari di questo disegno di legge.

Non è la prima volta che un tentativo di sistemazione delle devoluzioni viene portato dinanzi alla Camera. L'onorevole Magliani già, fin dal 1884, presentò un disegno di legge, il quale poneva come base per rimediare alla piaga delle devoluzioni, precisamente quegli stessi principii che servono ora di fondamento alla legge che stiamo discutendo. E quella cessione ai Comuni che l'onorevole Daneo stigmatizzava tanto, è, appunto, la principale fra le disposizioni immaginate a questo scopo e portate alla Camera dall'onorevole Magliani.

La questione delle devoluzioni in Italia ha preso proporzioni tali che, realmente, non si potrebbe lasciarle progredire più oltre senza grave danno materiale e morale. È un'anormalità, nella quale alcuni stranieri hanno creduto di trovare il più chiaro indizio della

fiscalità della finanza italiana. È una piaga che bisogna curare in tutti i modi possibili.

Questo sentimento è talmente diffuso, che, da questa stessa Camera, l'anno scorso, mi vennero eccitamenti a proporre i più opportuni rimedi all'invasione del male.

E l'onorevole Imbriani una volta, l'onorevole Rava e l'onorevole Carmine in un'altra occasione, mi hanno spinto a studiare l'argomento. Ed io credevo che l'averlo sollecitamente studiato potesse incontrare l'approvazione della Camera; ma pare che io mi sia ingannato.

Si è fatto rimprovero a questo disegno di legge di non proporre rimedi radicali, ma solo dei palliativi.

Riconosco anch'io che rimedi radicali non sono proposti con questo disegno di legge.

È certo che rimedi radicali si possono escogitare per mettere un argine al continuo aumento delle devoluzioni; ma prima di arrivare a questo bisognava, pure, sistemare definitivamente, quanto al passato, lo stato delle cose, proponendo un principio di soluzione per l'avvenire, il quale desse tempo di ben maturare, anche in base all'esperienza, la cura definitiva.

Quando si deve curare un male grave, non è egli vero che s'incominciano ad applicare i primi rimedi, quelli che più si hanno alla mano, per fermare l'incremento, e pensare poi ai rimedi più efficaci, ai rimedi radicali? È quello, appunto, che io aveva pensato di fare sistemando il passato col liberarci, senza danno di nessuno, da una massa di beni che lo Stato è incapace di bene amministrare, adottando nel medesimo tempo alcune disposizioni per le quali riuscisse più difficile che le devoluzioni avvengano in avvenire, modificando opportunamente alcuni articoli della vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Ma l'onorevole Nocito ha, fra gli altri, cominciato ad impugnare perfino la legalità di tali disposizioni dirette a diminuire le eventualità delle devoluzioni.

L'onorevole Daneo ha pure criticato qualcheuna di queste disposizioni. Così tanto l'uno quanto l'altro hanno censurato, acerbamente, l'obbligo fatto agli esattori di escutere anche i mobili ed i crediti presso i terzi, e di aver convertito in obbligo ciò che la legge del 20 aprile 1871 dava come facoltà.

Ma, se noi non obblighiamo gli esattori ad esaurire tutti i mezzi possibili di esecuzione

contro la proprietà mobiliare del contribuente, è evidente che rendiamo tanto più probabile che l'esattore ricorra alla esecuzione immobiliare, e quindi forzatamente alla probabilità di una devoluzione del fondo escusso. Come si può ammettere che l'esattore si dia tanti sopraccapi, quando ha un mezzo così facile d'incassare non solo le quote d'imposta dovute, ma anche le spese di esecuzione?

Ed è perciò che, malgrado mi sia fatto io stesso le obiezioni che furono testè svolte dall'onorevole Nocito, ho creduto anche utile di tornare all'antico testo della legge sulla riscossione delle imposte dirette, per quanto riguarda il rimborso dello esattore.

Io non trovo che ci sia nulla di illegale nell'aver ripetuto una disposizione che esisteva nella legge prima e che non fu cambiata, se non con la legge del 1876. Se noi continuassimo ad assicurare l'esattore che, procedendo contro lo stabile del contribuente, sia che si venda, sia che si devolva allo Stato, egli è sempre certo di incassare, oltre al credito, anche le spese, è chiaro che egli avrebbe sempre interesse a veder devolvere il fondo, piuttosto che ricorrere a esecuzioni mobiliari disagiati e minute. E non saremmo neppure certi, che egli, iniziando l'esecuzione immobiliare non trascelga fra gli immobili del contribuente quello che più sicuramente sarà devoluto, per mancanza di allettamento agli eventuali compratori.

L'onorevole Nocito, a proposito delle modificazioni apportate alla legge di riscossione delle imposte dirette, ha anche fatto altre obiezioni. Ma, certamente per il solo piacere di fare un esercizio di polemica, l'onorevole Nocito ha preso a combattere alcune disposizioni che io stesso ho abbandonato, per suggerimento della onorevole Commissione.

Egli si meraviglia come, nel secondo esperimento d'asta, si sia proposto di ridurre a metà il prezzo. Io avevo proposto, è vero, che fosse ridotto a metà, al secondo esperimento d'asta; ma la Commissione parlamentare, con ragioni che ho dovuto riconoscere plausibili, ha voluto che, al secondo esperimento, la riduzione fosse di tre decimi, e la riduzione della metà fosse fatta soltanto al terzo esperimento. Or questa riduzione a metà, contro la quale si è scagliato l'onorevole Nocito, è nella legge stessa del 1871 all'articolo 53.

Seguendo lo stesso sistema, l'onorevole

Nocito si è anche diffuso a parlare di altre disposizioni che io non ho mantenuto, e fra queste quella per la quale prima del terzo esperimento l'esattore dovrebbe andare ad escutere gli immobili che il contribuente avesse in altri Comuni.

Questa disposizione è stata eliminata, onorevole Nocito; per quanto me ne rincresca, perchè la credevo utile, nondimeno ho voluto anche in ciò deferire all'avviso della Commissione.

Sgombrato il terreno da queste obiezioni, che non hanno ragione alcuna di esistere, spero che la Camera non disconoscerà l'opportunità pratica di tutti quei mezzi, concordati con l'onorevole Commissione, che permettano di frenare l'incremento delle devoluzioni, dipendentemente dal metodo di riscossione.

Se questi mezzi da me proposti non approderanno, l'esperienza ci additerà il modo di procedere a quei rimedi radicali, sui quali fu richiamata la mia attenzione da diversi oratori, quali l'onorevole Picardi, l'onorevole Frascara, e specialmente l'onorevole Rava.

Trasvolò sopra l'osservazione dell'onorevole Picardi circa la illegalità, stando alle leggi esistenti, di fare un dono, al Comune, poichè la legge di contabilità non permetterebbe allo Stato questo modo di spossessarsi di una parte del suo patrimonio; e così pure trasvolò sulla questione della incapacità delle Congregazioni di carità a possedere patrimonio; trasvolò, dico, su queste obiezioni, perchè, appunto per ciò si fa una legge nuova, onde derogare alla legge antica. Esaminiamo piuttosto le altre e più serie obiezioni che alcuni oratori hanno fatte al principio fondamentale che sta negli ultimi articoli del disegno di legge.

Le cause principali delle devoluzioni da studi accuratissimi, fatti e presso la direzione generale del Demanio, e presso la direzione generale delle imposte dirette, esclusi, si intende, i frequenti casi di errori catastali, si possono ridurre a queste due: lo accumularsi degli arretrati e l'eccesso dell'estimo rispetto al reddito dei fondi. Ma, appunto per la facilità con la quale, per il procedimento immobiliare, si venivano a devolvere i fondi allo Stato ed appunto perchè, come tutti l'hanno ammesso, la più gran parte dei proprietari antichi possono godere ancora tranquillamente il frutto dei loro fondi senza pagare la imposta, ne è venuto di conseguenza che la

piaga delle devoluzioni è andata straordinariamente crescendo poichè niente si trovava di più comodo e facile che il lasciar devolvere il fondo allo Stato, per poterlo godere con una completa esenzione dalla imposta e sovrainposta; e non solo per poter godere il fondo devoluto, ma anche per rimanere in pacifico possesso degli altri immobili non escussi, col completo sgravio per l'uno e per gli altri, da tutte le imposte dalle quali erano prima colpiti.

La mala piega adunque che ha preso la questione delle devoluzioni è una conseguenza logica, benchè non prevedibile, delle cause vere, profonde che hanno determinate le prime devoluzioni.

La questione degli arretrati non è stata rilevata molto in questa discussione, ma è molto grave e può spiegare la grande quantità di devoluzioni che si sono fatte in alcuni determinati anni. Da una delle molte relazioni che si sono fatte sull'argomento appare chiaramente come il numero delle devoluzioni sia quasi esattamente proporzionale alla entità degli arretrati.

La relazione riassume i dati fino al 1883, e mette a confronto la media degli arretrati per ogni cento lire d'imposte, col numero delle devoluzioni avvenute per ogni 1000 articoli di ruolo. Risulta allora, che in Sardegna, regione ove la piaga delle devoluzioni è più acerba, mentre la media degli arretrati è di 217 lire, il numero delle devoluzioni è di 44 per 1000 articoli. In Sicilia, invece, la media degli arretrati è di 149 lire; la media delle devoluzioni discende a 17. In Toscana la media degli arretrati è di 91 lire; la media delle devoluzioni scende a 9. E giù giù, veniamo fino alla Lombardia ed al Veneto in cui la media degli arretrati per ogni 100 lire d'imposta è di 13 lire, ed il numero delle devoluzioni per ogni 1000 articoli di ruolo discende a 0,40.

Si vede, dunque, come questa causa è una delle più preponderanti. Ma è altresì evidente che, a poco a poco, questa causa va diminuendo mano mano, cioè, che si sgombra il terreno da quei fondi sui quali pesano gravissimi arretrati.

Quando si vede la sproporzione che vi è tra il credito dell'esattore e l'ammontare dell'imposta, si concepisce quanto la questione degli arretrati possa essere importante. Anche adesso, il credito dell'esattore è sempre da 4 a 5 volte l'imposta; ma ancora maggiore

appare il credito complessivo, quando si vuol venire a determinare ciò che dovrebbe pagare il contribuente, se volesse riacquistare più tardi l'immobile che gli è stato preso dallo Stato. Difatti, nel 1883, fu fatto questo calcolo: che mentre la media dell'imposta di un anno sui fondi devoluti fino a tutto il 1882 era di 14 lire, il medio prezzo di acquisto formato col credito esattoriale, con le spese, colle imposte scadute dopo la devoluzione e con gl'interessi saliva a 130 lire.

Or bene, che cosa propone la legge presente? Essa offre all'antico proprietario di restituirgli il fondo per un prezzo uguale ad una rata sola d'imposta senza obbligarlo a pagare nè spese di trapasso, nè spese di voltura. Quindi, in sostanza, noi veniamo ad offrire al proprietario per 14 lire (prendendo come base le cifre che ho citato) ciò che regolarmente dovrebbe pagare 130.

Pare a me che ciò costituisca, come mi suggerisce l'onorevole Bonghi, un vero affare per l'antico contribuente espropriato. Sennonchè l'antico proprietario, che è abituato a godere il suo fondo senza pagar niente, non sarà probabilmente allettato neppure da questa prospettiva. Ma, nel mio modo di vedere, con le successive disposizioni di questo disegno di legge, verrebbe a mancare affatto la ragione che lo induce ora a non accettare le condizioni che lo Stato gli offre.

Una cosa è farsi devolvere il fondo dallo Stato, e non aver che lo Stato da guardare; altra cosa, invece, è vedere i propri fondi in mano al Comune od alla Congregazione di carità. Ed è su questo punto che io differisco, sostanzialmente, dal modo di vedere dell'onorevole Daneo e di altri oratori.

Si è detto che il Comune lascerà le cose come sono, che troverà grandissima difficoltà ad utilizzare, in qualsiasi modo, i terreni che lo Stato gli cede.

Ora pare a me, che se c'è un ente capace di far valere questi fondi è il Comune. Lo Stato non può farli valere.

Come potrebbe amministrare esso 60 mila immobili di piccolissima estensione, posti spesso in località di difficile accesso? Come potrebbe pretendere lo Stato di ricavarne un utile, di affittarli con vantaggio? Ma quando queste piccole proprietà sono in mano al Comune, per quanto ci sieno influenze di persone, come è stato detto, i contribuenti stessi del Comune invigileranno, perchè quegli stabili

sieno utilizzati, perchè non ricadano in mano degli antichi proprietari, senza che paghino un fitto qualunque; l'interesse collettivo prevarrà all'interesse individuale. Così il proprietario, il quale per prepotenza sua, o per l'indifferenza degli altri, che non vi son per nulla interessati, continuò a rimanere su un fondo che più non gli spetta, ne sarà ora impedito dall'interesse di tutti; ed il Comune che è di piccola estensione, con piccolissima spesa, con piccolissimo disturbo può fare ciò che lo Stato non potrebbe.

Ma dice l'onorevole Picardi: voi date ai Comuni ciò che essi non chiedono; voi vi sgravate su di loro di 206 mila lire di sovrimposta che lo Stato è obbligato a pagare attualmente per i fondi devoluti.

Si è voluto far credere che ne venisse un onere intollerabile ai Comuni, i quali devono accettare in dono questi fondi devoluti. Si è detto: i Comuni probabilmente non li vorrebbero; siete voi che li obbligate ad accettare; è un dono del quale non vi saranno grati.

Ora vediamo le condizioni alle quali questi fondi sono ceduti. Si sa come avvengono le cose: l'esattore o procede in perfetta regola, e allora, secondo l'articolo 61 del regolamento per la riscossione delle imposte dirette, va a pigliare quell'immobile del contribuente che corrisponde al doppio circa del debito, fa il procedimento immobiliare e il fondo, se non si può vendere, è devoluto allo Stato.

In altri casi l'esattore, d'accordo col contribuente, sceglie, fra i diversi immobili che questo possiede, quello, del quale ha interesse a disfarsi per una ragione qualsiasi. Ed allora cosa ne viene? Ne viene che il contribuente è sollevato dalla imposta per tutti gli immobili che possiede nel Comune, avendo ceduto allo Stato il fondo peggiore. E sia nell'uno, che nell'altro caso, il più delle volte l'espropriato continua a godere anche del fondo devoluto.

Ora, è possibile, è permesso di mantenere più a lungo questo stato di cose così contrario alla legge, anzi in manifesta irrisione della legge?

Invece, quando noi cediamo lo stabile al Comune, allora, come ho detto, un simile stato di cose non può durare, perchè il Comune ha interesse a far valere il fondo.

E per quanto poco lo faccia valere, per quello che il fondo gli costa è chiaro che il

Comune ci troverà sempre il suo tornaconto. Noi diamo lo stabile affatto gratuitamente, cioè non solo eliminando tutte le spese di trapasso e di voltura, ma anche sgravandolo dell'imposta che lo colpisce. Per cui tutto l'aggravio che lo Stato lascia al Comune, per lo stabile a lui ceduto, è la sovraimposta comunale, quella sovraimposta comunale che lo Stato pagava, e che invece non si pagherebbe più, una volta fatto il passaggio del fondo al Comune.

**Picardi.** E le Provincie?

**Colombo, ministro delle finanze.** Le Provincie anche perdono la rispettiva sovrimposta. Ma delle Provincie c'è poco da preoccuparsi; è il Comune che è l'ente piccolo, il quale può maggiormente sentire la influenza di questa diminuzione di proventi.

Ma veniamo alle cifre, perchè è da esse che ci possiamo fare un concetto della entità della perdita, che fanno i Comuni e le Provincie.

Sono 206,000 lire per tutto il Regno di sovrimposta dovuta sugli immobili devoluti.

Di queste 206,000 lire, 110,000 circa rappresentano la sovrimposta provinciale, 96,000 la sovrimposta comunale; dico le cifre tonde.

Dunque sono 96,000 lire in tutto, che rappresentano il sacrificio domandato ai Comuni, che avranno gli stabili devoluti, per la proprietà, che vengono a prendere di questi stabili.

Io ho voluto fare un calcolo per la Provincia, che si trova nelle peggiori condizioni, sotto questo aspetto: la provincia di Cagliari.

La provincia di Cagliari ha 162 Comuni. Or bene, nel periodo dal 1873 al 1886, nella provincia di Cagliari ci furono 14,000 devoluzioni di terreni e 1,400 di fabbricati.

Questi 14,000 fondi rappresentano una imposta complessiva, fra erariale e sovrimposta, di 70,000 lire in cifra tonda. Dunque stanno all'incirca 35,000 lire tra Comuni e Provincia a rappresentare la sovrimposta: di cui 16,000 press'a poco per i Comuni, e 19,000 per la Provincia, stando all'anzidetta proporzione complessiva.

Tutti i 162 Comuni, per venire al possesso di 14,000 immobili, verrebbero quindi a fare il sacrificio di 16,000 lire; cioè 100 lire circa in media per ogni Comune.

Per cui questo grande sacrificio, che i Comuni dovrebbero fare, secondo gli onorevoli Marinuzzi e Picardi, per utilizzare i terreni,

che lo Stato cede loro, e ciò per la Provincia, si noti, che si trova nelle peggiori condizioni, si riduce a ben poca cosa.

Ed è per questo che io dico: molte questioni si gonfiano quando si discutono a parole, ma allorquando si viene alle cifre, allora si vede quanta poca importanza esse hanno.

**Picardi.** Possono aumentare.

**Colombo, ministro delle finanze.** Scusi, io prendo le cose come sono, non come potrebbero essere. Io dico: si è fatto un grande argomento di questa enormità di obbligare i Comuni a prendere degli stabili che non possono utilizzare, che costano loro grandi somme per le sovraimposte che vanno a perdere, ed io faccio vedere che nella Provincia che si trova in peggiori condizioni, tutta questa gran perdita si riduce a circa cento lire in media per Comune, alla qual somma devesi contrapporre la proprietà di 14,000 fondi.

**Picardi.** Ma la Provincia perde 16,000 lire.

**Colombo, ministro delle finanze...** Anzi, 19,000. Ma non è una grandissima somma per una Provincia!

Ho detto che considero questo disegno di legge come l'avviamento a rimedi più radicali. Io non ho mai creduto di aver curato il male dalla radice con le disposizioni in esso contenute; ho cercato soltanto di provvedere a mettere in ordine la materia, a preparare il terreno per ulteriori provvedimenti, lasciando il tempo di studiarli, senza essere premuti continuamente da questa onda crescente di devoluzioni.

Ora gli onorevoli Picardi e Rava, e anche l'onorevole Frascara con esplicite proposte di indagini e di atti, hanno additato al Governo parecchi dei provvedimenti che si dovrebbero prendere. Lascio da parte il caso della insussistenza dei fondi che sono devoluti; è una cosa che si nota spesso, specialmente nel Napoletano e nella Sicilia. Ora io assicuro l'onorevole Picardi e l'onorevole Rava che sempre l'amministrazione ha cercato di cancellare dai ruoli i fondi dei quali è provata l'irreperibilità, l'inesistenza. E che questo si continuerà a fare, lo posso assicurare. Anzi ho impartite istruzioni speciali perchè si entri più profondamente in questo esame e si vadano a rintracciare quei casi nei quali bisogna procedere assolutamente alla cancellazione.

Dunque su questo punto rispondo affer-

mativamente alla domanda positiva che mi ha rivolto l'onorevole Rava.

Ma viene l'altra questione veramente importante, questione che, sotto altre forme, è comparsa più volte alla Camera: la questione dell'eccesso dell'estimo, vale a dire dell'ecedenza dell'imposta sopra il reddito. Io personalmente non credo che questa causa sia così grave e così generale come alcuni oratori hanno mostrato di credere. Però dichiaro francamente che può darsi che, in molti casi, questa sproporzione fra l'estimo ed il reddito esista realmente; perciò parecchi oratori se ne sono preoccupati: l'onorevole Rava per domandare una pronta revisione dello estimo nei casi accennati; l'onorevole Frascara per chiedere sia la revisione, sia l'acceleramento delle operazioni catastali, sia speciali favori ai proprietari.

Ma ho io il diritto di procedere a revisione di estimi? Qui l'onorevole Rava ha creduto di scovare un decreto, il quale darebbe al Governo questo diritto. Ma l'onorevole Rava consentirà che io rimetta le cose nei loro veri termini. Sta in fatto che esiste un regolamento del 24 dicembre 1870 per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati; in questo regolamento, all'articolo 71, è detto che danno luogo a diminuzione nel catasto dei terreni: a) la perenzione totale e parziale del fondo e la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo; b) lo stralcio dal catasto dei terreni di un fondo soggetto a iscrizione nel catasto dei fabbricati; c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti.

E l'articolo 76 dice poi: « Fuò dar luogo a variazione anche la correzione di errori constatati nella misura e nel corrispondente estimo attribuito nel catasto ad un numero di mappa o di sezioni o ad un fondo. »

E l'articolo 78 dice che le variazioni si denunciano man mano che avvengono e si eseguono nel catasto ad ogni quinquennio.

Ora, onorevole Rava, questo regolamento è sempre in vigore e precisamente il decreto dell'onorevole Magliani del 5 luglio 1882, che Ella ha citato, mira unicamente all'esecuzione di questo regolamento, dividendo i Comuni in gruppi e prescrivendo i procedimenti per l'attuazione, ma senza stabilire altre ragioni di diminuzione di imposta oltre quelle indicate nel regolamento stesso: cioè oltre al caso

di perenzione totale o parziale del fondo, o di perdita della sua attività produttiva.

L'onorevole Rava ha citato questo esempio: c'è una parcella in montagna; è avvenuto un diluvio d'acqua che ha portato via il terreno vegetale ed è rimasta la nuda roccia, e voi continuate a riscuotere l'imposta? Io rispondo che, quando questo stato di cose sia stato denunziato, a tenore dell'articolo 78 del regolamento, si può dimostrare evidentemente che c'è la perenzione totale o parziale del fondo o la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo, inquantochè quando non c'è più terreno vegetale un terreno non può più produrre nulla. Ma fra questo caso e il caso più generale, in cui un fondo, senza scomparire, nè perdere interamente la sua facoltà produttiva, rende meno dell'estimo, c'è una enorme differenza. Non c'è nulla, in simili contingenze, nè nel regolamento, nè nel decreto citato dall'onorevole Rava, che autorizzi il ministro a fare uno sgravio d'imposta.

Dico di più, che disposizioni consimili a quelle del regolamento del 24 dicembre 1870 ci sono in tutte le leggi e in tutti i regolamenti speciali dei diversi compartimenti. Così, nel compartimento lombardo-veneto, si fa luogo a sgravio di estimo nel solo caso di perenzione del fondo, o di riduzione a un tal grado di sterilità che equivalga a perenzione. Così nel compartimento ligure-piemontese si fa luogo a sospensione dell'imposta in caso di corrosioni. Così, nel compartimento ex pontificio, si accordava lo sgravio dell'estimo nel solo caso della perdita assoluta della forza produttiva del fondo, ecc.

E così potrei citare tutte le legislazioni speciali degli antichi catasti.

Dunque io non posso che ripetere quello che dicevo una volta rispondendo all'onorevole Vendramini, ed un'altra volta all'onorevole Imbriani intorno a questioni di sgravio, che la legge attualmente non dà alcuna facoltà di accordare sgravi, se non nei casi di perenzione o improduttività assoluta, oppure di passaggio dalla classe dei fondi imponibili a quella dei fondi non imponibili.

Su questo punto non v'ha dubbio.

Però l'onorevole Rava ha detto: ma il Governo applica egli questo regolamento, questo decreto? Sì, onorevole Rava, l'applichiamo e l'applicheremo sempre, non solo, ma senza impegnare per ora il Governo, posso dire che le ragioni che furono esposte, come ho detto,

più volte in questa Camera, circa le contraddizioni, le sperequazioni, le anomalie ancora esistenti nel trattamento dei terreni e dei fabbricati, nei riguardi dell'imposta, per le diverse regioni del Regno, non possono mancare di richiamare tutta la mia attenzione.

Poichè per molte regioni, e specialmente per quelle più tormentate dalle devoluzioni, il nuovo catasto non verrà se non dopo 20 o 25 anni, è forse prezzo dell'opera di vedere se si possono trovare temperamenti che permettano di migliorare, prima di quell'epoca, lo stato delle cose. Accerto quindi l'onorevole Rava che mi occuperò di questo argomento con particolare interesse.

Rimane finalmente la questione delle quote minime, questione vecchia, che ha sempre appassionato vivamente gli animi. L'onorevole Rava ha dato alla influenza di questa questione sulle devoluzioni un'importanza maggiore di quella che le si deve dare.

**Rava.** L'ho riconosciuta esagerata anche io; mi permetta di ricordarlo, onorevole ministro.

**Colombo, ministro delle finanze.** Mi pare che l'onorevole Rava abbia citato un quadro nel quale si trova che sono in generale le piccole quote quelle per le quali avvengono le devoluzioni. Ma intendiamoci sul significato della quota minima. L'espressione quota minima è un po' generica: bisogna vedere quale è la cifra che rappresenta. Ora io ho presenti le leggi proposte dall'onorevole Seismit-Doda e dall'onorevole Magliani. L'onorevole Doda metteva un limite di lire 1.50 per i terreni e 2.44 pei fabbricati; l'onorevole Magliani invece chiamava quote minime quelle di lire 2 pei terreni e di 3.25 pei fabbricati.

Da allora in poi credo che quando si parla di quote minime, s'intende senz'altro parlare di quote minime di lire 2 pei terreni e di lire 3.25 pei fabbricati.

**Rava.** La relazione del Demanio non lo dice.

**Colombo, ministro delle finanze.** Non lo dice ma è sottinteso, perchè due volte l'onorevole Magliani è venuto alla Camera con disegni di legge sulle quote minime.

Si è fatto il calcolo che l'abolizione di queste quote minime porterebbe tre milioni di perdita per l'imposta erariale e più di quattro per la sovraimposta.

Orbene, se noi prendiamo come cifre rappresentanti le quote minime, quelle che comunemente e per universale consenso si riten-

gono tali, vedremo che nelle devoluzioni esse hanno un'importanza piccola. Prendiamo, ad esempio, un periodo di cui posseggo molti dettagli particolari, il triennio 1883-85. Ebbene, in quel periodo ci furono 6,700 devoluzioni di fondi importanti quote minime, sopra un totale di 23,800 devoluzioni; 7 contro 24 circa. Queste 6,700 devoluzioni importavano la perdita di 32 mila lire d'imposte e spese in confronto di un totale di 527 mila. Si vede da ciò la piccola importanza delle quote minime nella questione delle devoluzioni.

Prendiamo Cagliari come termine estremo di confronto. A Cagliari nel decennio dal 1873 al 1883 i beni rimasti inutilizzati fra quelli devoluti ammontano in cifra tonda a 5,300 immobili in tutto. Orbene, le quote minime di imposta rappresentano un totale di lire 3150 mentre l'imposta generale sui fondi devoluti rappresenta un totale di 34,600 lire: ciò che conferma la deduzione precedente.

Questo, del resto, non vuol dire altro se non che la questione delle quote minime, benchè molto importante per sè stessa, non è di altrettanta importanza nella questione delle devoluzioni.

Ma, ripeto, esaminata in sè, è veramente tale, che richiede una attenzione grande da parte del Governo. L'onorevole Rava ha detto giustamente che, portata alla Camera la questione, non è mai riuscita, in tre volte, ad ottenere una soluzione soddisfacente, per una infinità di obiezioni, e soprattutto per questa: che, in sostanza, si renderebbe un cattivo servizio alle Provincie ed ai Comuni...

**Rava, della Commissione.** Ma io non ho chiesto l'esonero delle quote minime.

**Colombo, ministro delle finanze.**... perchè ci sono Provincie e Comuni in cui i fondi che sono tassati con quote minime, formano la quasi totalità od una grandissima parte. Mi basti citare la provincia di Sondrio, nella quale, sopra 128,000 articoli di ruolo, ce ne sono 105,600 con quote minime; quella di Belluno, in cui, sopra 72,600 articoli di ruolo, ce ne sono 50,500 con quote minime, ecc., fino a discendere alla provincia di Aquila, dove più della metà degli articoli di ruolo si compone di fondi gravati di quote minime.

Dunque, la questione è difficile, senza contare l'osservazione che faceva l'onorevole Imbriani sulla difficoltà di stabilire, quando vogliamo sopprimere una quota minima, che si tratta veramente di un proprietario, il quale

non abbia che quella quota da pagare: perchè un proprietario potrebbe avere 100 fondi soggetti ciascuno ad una quota minima, e non pagar così nessuna imposta.

Nondimeno, assicuro l'onorevole Rava, che, benchè la questione sia molto grave, benchè sia stata portata alla Camera più volte inutilmente, io cercherò di esaminarla con l'intenzione di risolverla.

L'esempio della discussione presente, nella quale mi pare che la mia buona volontà si franga contro difficoltà gravi, suscitate da diversi punti della Camera, non mi disanimerà. Io seguirò egualmente a studiare anche simili temi, i quali, come questo, sono di natura così complessa e delicata che, portati alla pubblica discussione, arrischiano di trovare un ambiente non sempre favorevole, non sempre simpatico.

Ma, in attesa del meglio, se il meglio si potrà mai raggiungere, pensiamo innanzi tutto a mettere un argine a questo crescere delle devoluzioni. Mettiamo a posto, prima di tutto, il presente, e poi studieremo i rimedi, e fra questi la questione delle quote minime deve primeggiare. L'onorevole Rava e la Camera sanno che io in altra occasione ho espresso la convinzione che bisogna sollevare la piccola proprietà, che bisogna sgravarla dai piccoli tributi non solamente per quanto riguarda le tasse sugli affari, sulle successioni e sulla ricchezza mobile, ma anche per quanto riguarda l'imposta fondiaria.

Questo ideale io lo seguirò sempre a qualunque costo.

Non tema, quindi, l'onorevole Rava. Se, come egli disse, terminando il suo bel discorso, se da Montecitorio sono partite in altri tempi disposizioni in favore della piccola proprietà, il Governo italiano non avrà per essa minore premura. Di ciò egli può rimanere sicuro.

**Presidente.** L'onorevole Rava ha facoltà di parlare.

**Rava.** Mi permetta l'onorevole ministro che dopo averlo ringraziato sentitamente delle cortesi parole, a me poco fa rivolte, e dello studio che ha dedicato alle mie osservazioni, io gli risponda ma sopra due argomenti soltanto. Premetterò una breve rettifica a lui ed all'egregio relatore.

Sul fatto della cessione obbligatoria ai Comuni e alle Opere pie dei molti stabili devoluti ora al Demanio, l'onorevole ministro ha

ricordato un precedente discusso dalla Camera, un precedente proposto dal compianto Magliani. È vero; e l'onorevole relatore anzi ha ricordato pure la relazione del Savini, dichiarando come quella facesse un inno a questo sistema. Ora, a proposito di questo fatto e della relazione del compianto Savini, io debbo fare osservare alla Camera, giacchè fui io che l'ho citata, che l'inno in essa è rivolto soltanto al concetto di restituire agli espropriati i loro piccoli stabili, le quante volte pagassero una annualità sola di imposte. E non certo al resto!

Concetto provvido e benefico codesto, che l'onorevole ministro ha riprodotto, migliorandolo, nella sua legge e sul quale io gli ho dato lode nella Commissione e lode ho ripetuto nella Camera. Ma la relazione Savini respingeva vivamente la seconda proposta del Magliani, che riguardava appunto la novità dell'obbligo imposto ai Comuni di accettare questi stabili, nel caso che non fossero riscattati.

La Commissione era allora composta in gran parte di uomini che sono ancora egregi colleghi nostri ed era presieduta dall'attuale ministro Nicotera.

La Commissione dunque respinse quella disposizione, perchè — cito le parole — perchè concedeva la facoltà al Demanio di mostrarsi generoso a troppo buon mercato addossando ai Comuni dei beni immobili che gli costavano troppo per spese di amministrazione.

Ciò posto, su questo fatto io non insisto; l'ho solamente ricordato per rispondere all'onorevole amico e relatore Tripepi, e chiarire bene la sua e la mia affermazione.

E vengo alle due speciali considerazioni. L'onorevole ministro ha detto: « il deputato Rava ha scavato un Decreto del 1882 che dà facoltà al ministro di procedere alla correzione degli estimi. »

È giustissimo. Io molto mi sono dato pensiero di codesto fatto degli estimi inesatti, poichè, come anche il ministro ha riconosciuto, intorno alle quote minime, più che una questione di esonero, ho fatta e faccio, per parte mia, una questione preliminare di correzione di estimi. Sono convinto che mediante una giusta e savia correzione di questi sarebbe in gran parte, e forse forse per metà, risoluto il problema delle quote minime. È un'idea che io ho esternata anche nelle discussioni

della Commissione, ma, lo comprendo bene, non può esser discussa in quest'ora. Ebbene, quel Decreto del 1882 io l'ho proprio ricordato per avere spiegazioni esatte e ufficiali; e ringrazio vivamente l'onorevole ministro Colombo, dei suoi schiarimenti e della franca e grata promessa che mi ha fatta di venire con la sua autorità a correggere, per quanto sarà possibile, gli errori di estimo. Molte volte ho insistito, ma sempre invano, perchè l'Amministrazione italiana si piegasse a correggere quegli errori di estimo come accade nei fabbricati, in cui molto minore è il numero delle devoluzioni, come dimostrai ieri alla Camera. E questa è conseguenza importante.

Anche nella relazione ministeriale che precede il disegno di legge attuale, ho visto che l'Amministrazione non riconosceva punto la possibilità di procedere a questa revisione di estimi, e allora io ho scavato quel Decreto e ho ritrovate le giuste considerazioni del compianto Magliani nell'ultima proposta di legge relativa alle quote minime di imposta sui terreni e fabbricati (1884), legge che poi non diede soluzione al vero problema.

Ho trovato adunque che in quella relazione del 1886 il Magliani diceva:

« Io ho provveduto col decreto 5 luglio 1882, serie terza, perchè si possano togliere dal catasto i fondi non più esistenti e si diminuisca l'estimo dei fondi che abbiano perduta la loro attività produttiva. » In questo modo si aggiungeva, « in seguito le espropriazioni e le devoluzioni scemeranno grandemente, sì da riuscire insignificanti. Le revisioni periodiche produrranno la rettificazione del catasto. »

Questo è più importante e più efficace assai che non le disposizioni del regolamento del 1874.

Io sono lieto oggi che siffatto ricordo abbia dato occasione al ministro delle finanze di fare quelle sue opportune dichiarazioni e son sicuro che egli, messosi per questa via facile, col tempo saprà dare al problema delle quote minime una parziale, ma conveniente soluzione.

Mi ha confortato anzi grandemente la parola del ministro quando ha dichiarato, dando ragione ad una mia tesi molto combattuta, che non conviene aspettare la perequazione fondiaria (la quale per certe Provincie tarderà per trenta e anche per quaranta anni), ma che occorre dare mano subito

e risolutamente a provvedere a questo disordine, dove più acuto si manifesta. Così sarà fatta giustizia, e ne avranno pace i contribuenti e ne avrà pace l'Amministrazione.

Io quindi, ripeto, sono grato delle dichiarazioni così franche e così esplicite che l'onorevole ministro ha fatto in risposta alle mie domande.

Quanto alla seconda questione relativa alle quote minime, ringrazio ancora l'onorevole ministro (egli vede come mi obbliga a molti e sinceri ringraziamenti con le sue cortesie) per le promesse che ha fatto di ristudiare questo problema, che il Parlamento italiano molte volte e in varia guisa si è posto ma non ha mai risoluto.

Mi dispiace di non avere qui alcuni estratti di discussioni che ho fatto sul tema, perchè io farei notare che in un discorso dell'onorevole Magliani si trovano quasi le stesse parole e gli stessi intendimenti che l'onorevole Colombo ora ha espresso e che gli auguro di poter attuare.

Voglio però ricordare all'onorevole ministro che non ho discusso nè proposto, puramente e semplicemente, l'esonero delle quote minime.

La gravità del problema cui egli accenna, colle conseguenze finanziarie pei Comuni e le Provincie, ho bene riconosciuta, perchè non potevo prescindere da considerazioni economiche e pratiche nello studio di esso.

Ricordo di aver fatto osservare anzi che applicando il puro criterio dell'esonero nasceva una grave sperequazione. La provincia di Cremona, per esempio, avrebbe patito un danno piccolissimo, mentre la provincia di Reggio-Emilia avrebbe un danno molto grande.

Per codesta ragione io non ho proposto l'esonero pure e semplice, come può rilevarsi anche dall'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare, confortato dalle firme di diversi colleghi, ho fatto invito di ristudiare il problema, secondo i voti di questa Camera, e sono ben lieto che il ministro abbia accettato il nostro ordine del giorno. Certo è che questo lascia una giusta libertà di azione e non impone soluzioni *a priori*. Un problema che si desidera veder risoluto, è bene sia presentato nella forma più ampia e più logica; così ciascuno potrà studiarlo secondo le proprie tendenze e col sussidio della propria esperienza.

L'onorevole ministro mi ha confortato in

fine con l'autorità della sua parola, in un'altra tesi, quando cioè ha detto che la questione delle quote minime si connette direttamente alla questione dolorosa delle devoluzioni.

Finora, è bene ricordarlo, si era sostenuto dai più che non esisteva tale correlazione: e fino a che questo si riteneva, non si poteva risolvere il problema.

L'ultimo documento dell'amministrazione del demanio somma infatti a 25,000 i beni devoluti e inutilizzati, gravati da quote minime. Il concetto dell'amministrazione del demanio nello stabilire le quote minime non so se corrisponda all'idea prima dell'onorevole Doda od a quella dell'onorevole Magliani.

L'onorevole ministro dice che corrisponde all'ultima del Magliani, quindi sarà aumentato il numero complessivo delle quote compreso sotto il titolo minime, perchè il Magliani nel suo progetto prese per base un'aliquota più alta. E l'onorevole Magliani, è noto, elevò le quote, perchè non portò più alla Camera la questione dell'esonero, ma invece l'altra questione dell'abbandono della esecuzione immobiliare rispetto alle quote minime. Era un concetto affatto diverso, l'ho già esaminato nel mio discorso, e non vi ritorno sopra. Ad ogni modo i dati ufficiali che si pubblicano sotto l'autorità del ministro confermano che moltissimi sono i beni devoluti gravati da quote minime.

L'onorevole ministro ha oggi citato altri dati statistici su cui non discuto. Ma dirò a lui con l'ultima *statistica degli affari civili* (1889) che su cento vendite forzate per debito d'imposta, il 70 per cento rappresenta debiti inferiori alle lire cinquanta. Dunque, il 70 per cento riguarda beni, che sono stati venduti per meno di 50 lire. Ora il prezzo di vendita mi pare che indichi che si tratta di piccole proprietà.

E non solo questo, ma se si guarda ad un altro quadro della stessa statistica giudiziaria del 1889, si vede, che di ogni 100 giudizi di vendita, se ne contavano, per un debito inferiore alle 5 lire, proprio il 25 e qualche frazione, quasi per il 26 per cento. Se dunque il 26 per cento delle vendite, è stato fatto per un debito inferiore a 5 lire, questo conferma, con un altro criterio, e per altra via, che si tratta di piccole proprietà. Rispondo sommariamente e in questo modo ai dati dell'onorevole ministro, ma non intendo di sollevare una discussione. Sono dati ufficiali

questi miei come lo sono i suoi; e la divergenza vorrebbe essere studiata con agio poichè dipenderà dal fatto che i dati sono con diverso scopo ricercati.

Certo l'ammontare del debito arretrato e il prezzo di vendita sono indizi significativi.

L'onorevole ministro conclude che la sua buona volontà nel risolvere questa questione, trova ostacolo impensato nelle difficoltà che si presentano alla Camera. Io assicuro l'onorevole ministro che per parte mia, per poco che valga, metterò tutta la mia buona volontà per coadiuvarlo modestamente a chiarire questo problema; poichè io sono d'accordo con lui che prima bisogna chiarirlo e poi studiare di risolverlo. Per non volerlo porre bene non si è potuto risolvere. E ciò vediamo, a dir vero, anche dalla poca quantità di dati di fatto che ha accompagnato la relazione ministeriale.

Ripeto adunque e concludo, che sono proprio grato all'onorevole ministro delle sue confortanti assicurazioni d'oggi, e confido pienamente che egli cercherà di risolvere la questione giacchè questa mi sta a cuore, e non mi sta a cuore altro.

**Presidente.** Dunque, dopo l'ordine del giorno Rava e quello dell'onorevole Imbriani, ce n'è uno dell'onorevole Plebano.

**Picardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Picardi.** Mi associo completamente alle parole dell'onorevole Rava, per ciò che riguarda la promessa fatta dal ministro, di provvedimenti intorno alla revisione dell'estimo dei fondi. Mi pareva poi di avere accennato, ieri, ad un altro provvedimento anch'esso utile; quello relativo alla presentazione di leggi, che regolino meglio le volture catastali.

Quando vi sono delle suddivisioni di proprietà ed avvengono i successivi trapassi ai diversi interessati, accade spesso che l'imponibile attribuito alle parti non corrisponda alla quota di cui si fa il trapasso, per maniera che sopra qualcuna delle quote viene ad accumularsi un imponibile esorbitante; ed è questa una delle cause per cui si trovano poi dei beni pei quali l'imposta e la sovrimposta superano il reddito effettivo. Io credo, quindi, che una maggiore sorveglianza per parte delle agenzie delle imposte, che hanno a disposizione un nuvolo d'uffici tecnici di finanza, sarebbe su questo riguardo possibile. Si potrebbe riparare a questo male facendo sì che tutte le

volte che un immobile si suddivide, la ripartizione dell'imponibile sia fatta con il controllo dell'autorità governativa.

**Presidente.** Come ho detto, c'è quest'ordine del giorno dell'onorevole Plebano:

« La Camera, preso atto delle dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli rinviando la discussione dei medesimi alla ripresa dei lavori.

« Plebano, Beltrami, Di Collobiano, Zappi, Silvestri, Vagliasindi, Suardi, Lochis, Quintieri, Testasecca, Borsarelli, D'Alife, Artom, Billi, Vetroni. »

Onorevole Plebano, ha facoltà di parlare per isvolgere il suo ordine del giorno.

**Plebano.** Dopo la lunga discussione che è seguita, e specialmente dopo le considerazioni esposte dall'onorevole ministro delle finanze, a me pare di poter ritenere in massima che questa legge nel suo concetto generale sia opportuna e da approvarsi. Ma non posso disconoscere che in questa legge, mentre vi sono delle disposizioni, le quali sono d'intuitiva opportunità, ve ne sono delle altre, che potranno dar luogo a delle gravi discussioni.

Basta metter l'occhio sull'elenco degli emendamenti proposti per comprendere quanto sarà ardua e lunga la discussione che bisogna fare sugli articoli. Ora d'altra parte c'è un'altra cosa da non poter disconoscere, ed è che la Camera, volere o no, sta per andarsene. È inutile farsi delle illusioni: se non è stasera sarà domani; quindi non è più possibile di portare a definitiva discussione questa legge. Questa è la ragione per cui mi sono permesso di presentare l'ordine del giorno, col quale io inviterei la Camera a passare alla discussione degli articoli, dichiarando così in massima che il concetto generale della legge è accettato, ma rimandando la discussione degli articoli al primo giorno in cui ci riuniremo qui dopo le vacanze.

**Presidente.** Dunque vi sono tre ordini del giorno: il primo è un ordine del giorno dell'onorevole Imbriani, poi v'è un ordine del giorno dell'onorevole Rava, poi quello dell'onorevole Plebano, il quale propone che si passi alla discussione degli articoli, rinviandola a quando la Camera riprenderà i suoi lavori, se essa intenderà di aggiornarsi.

Onorevole Imbriani, mantiene il suo ordine del giorno?

**Imbriani.** Sì, lo mantengo.

**Presidente.** L'ordine del giorno dell'onorevole Imbriani è il seguente:

« La Camera riaffermando il principio che l'imposta fondiaria sia una imposta sulla cosa — *in re* — e non possa esigersi che sulla cosa — determina, prima di passare alla discussione degli articoli, i quali offendono tale principio, che essi sieno modificati in modo da farlo rimanere integro. »

**Presidente.** Quest'ordine del giorno sospensivo il Governo ha dichiarato di non accettarlo.

**Imbriani.** È sospensivo per la prima parte, non per la seconda.

**Presidente.** Ma differisce il disegno di legge!

**Imbriani.** Per la prima parte.

**Presidente.** Va bene.

Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Imbriani.

(*Non è approvato*).

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Rava, che rileggo:

« La Camera invita l'onorevole ministro delle finanze a riprendere in esame i provvedimenti relativi alle *quote minime* delle imposte sui terreni e fabbricati, e — secondo i voti già accolti ripetutamente dalla Camera — a presentare un opportuno disegno di legge. »

Il Governo ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Plebano:

« La Camera, preso atto delle dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli rinviando la discussione dei medesimi alla ripresa dei lavori. »

Tale è la proposta dell'onorevole Plebano.

**Imbriani.** Dove sono le vacanze, signor presidente?

**Presidente.** È la Camera che le delibera.

**Imbriani.** Ma se le vacanze non sono state deliberate! Se i lavori non sono stati rimandati! (*Rumori*).

Chiedo la pregiudiziale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

**Daneo.** Io credo che l'onorevole Imbriani abbia ragione se guardiamo alla lettera dell'ordine del giorno dell'onorevole Plebano, ma se guardiamo allo spirito che informa lo stesso possiamo metterci d'accordo. E'onorevole Plebano sostituisca alle parole *alla ripresa dei lavori*, le altre: *alla prima seduta successiva a questa*, e tutto sarà in regola. (*ilarità generale*).

**Plebano.** Accetto.

**Presidente.** Sta bene. Allora pongo a partito la proposta dell'onorevole Plebano modificata cioè che la Camera passa alla discussione degli articoli, rimandando la discussione alla prima seduta, che avrà luogo dopo la presente.

Chi è di avviso di approvare questa proposta, è pregato di alzarsi.

Faremo la controprova. Coloro che non ammettono l'ordine del giorno dell'onorevole Plebano sono pregati di alzarsi.

(*La Camera approva l'ordine del giorno dell'onorevole Plebano*).

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Sonnino Sidney.** Ho chiesto troppo tardi la separazione delle due parti dell'ordine del giorno. Io avrei votato la prima parte con la quale si prende atto delle dichiarazioni del Governo e si passa alla discussione degli articoli, ma non credevo che potesse collegarsi con la seconda parte che accenna a un rinvio della discussione stessa. Per questo mi sono astenuto.

**Presidente.** Onorevole Sonnino, Ella aveva pienamente ragione di fare la sua proposta, ma è venuta troppo tardi.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Ora, la Camera avendo deliberato di rimandare la discussione degli articoli di questo disegno di legge alla prima seduta che essa terrà, prego la Camera di voler determinare quando essa intenda di riunirsi.

*Alcune voci.* Lunedì!

**Presidente.** Se non ci sono proposte, è naturale che lunedì si tenga seduta. Io intanto propongo che la Camera passi alla votazione dei due disegni di legge, che furono approvati per alzata e seduta, l'uno nella seduta mattutina d'oggi, relativo all'autorizzazione ad

alcuni Comuni ad eccedere la sovrimposta; l'altro che fu votato nella seduta pomeridiana, pure per alzata e seduta, intorno alla legge dei telefoni.

**Giovagnoli.** Io aveva proposto una interrogazione.

**Presidente.** Ne parleremo dopo.

**Torrigiani.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Torrigiani.** Io proporrei che la Camera si aggiornasse al 4 maggio. (*Oh! oh! — Ilarità. Rumori a sinistra.*)

**Imbriani.** E io propongo che si continui la discussione di questa legge martedì, non lunedì, perchè in quel giorno ci sono le interpellanze.

E domando la votazione nominale.

*Voci.* Oh! oh!

**Barzilai.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Barzilai.** Non credo che alcuno voglia sollevare una questione politica a proposito delle vacanze. Credo però opportuno di fare alcune osservazioni sulla proposta fatta testè dall'onorevole Borgatta, se non erro... (*Viva ilarità.*)

*Voci.* Torrigiani!

**Barzilai.** ...per la quale la Camera dovrebbe prendere oggi le sue vacanze e prorogarsi fino al 4 di maggio.

Io non farò alcuna proposta, ma mi pare opportuno di esporre alcune considerazioni, che molti dei nostri colleghi hanno fatto, nei giorni scorsi, fuori di quest'Aula, credo quindi che essi saranno consenzienti con me.

Io debbo dichiarare in linea di fatto, e il nostro presidente ce ne può essere testimone, che non si sono mai presi per la Pasqua, più di 15 o tutto al più 20 giorni di vacanza.

Nell'ultimo periodo della Sessione, in una stagione non propizia, la Camera si è sempre trovata sulle braccia un lavoro immane, che ha nociuto alla libertà, alla serietà e all'ampiezza delle discussioni, che ha imposto un onere troppo grave ai deputati, gravissimo al presidente, obbligandoci alle doppie sedute in permanenza.

Dunque, quando pensiamo che, quest'anno, abbiamo dinanzi a noi, oltre i bilanci, delle leggi di primaria importanza, come la legge di Roma, la legge sulle Banche, le Convenzioni marittime, tutte le leggi mandate qui dal Senato e molte altre, io non riesco a comprendere perchè la Camera debba perdere questi 10 o 12 giorni di lavoro utile, che an-

cora ci possono separare dalle vacanze di Pasqua. Comprendo poco questo, ma comprendo ancor meno perchè le vacanze si debbano protrarre fino al 4 di maggio.

Onorevoli colleghi, fuori di quest'Aula si è detta una cosa, che anche dei giornali molto diffusi hanno accreditata, e che io credo destituita di ogni fondamento: che il Ministero cioè voglia protrarre le vacanze ad un'epoca che gli permetta di far passare il primo maggio senza che la Camera sia adunata. (*Rumori.*) Io non credo assolutamente, e lo dico con piena coscienza, non credo a questa voce, perchè sono anche convinto che quest'anno il primo di maggio non darà luogo ad incidenti, e perchè credo che il Governo non possa e non voglia proporsi una linea di condotta sulla quale tema il controllo della Camera. (*Agitazioni — Commenti.*)

Ma appunto perchè questa voce è stata messa fuori, credo le vacanze debbano terminare in un tempo precedente al primo maggio, e credo che questo gioverà alla serietà del Governo, della Camera, ed anche all'interesse dell'ordine pubblico.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ho chiesto già di parlare.

**Bonghi.** Due sole parole. Vorrei sentire anzitutto l'opinione del Governo, dappoichè la Camera è l'istrumento dell'opinione del Governo. Quando avrò sentito questa opinione allora, se sarà il caso, parlerò.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ha perfettamente ragione l'onorevole Bonghi, e se l'onorevole presidente mi avesse lasciato parlare...

**Presidente.** Dica se l'onorevole Bonghi non si fosse messo a parlare lui. (*Ilarità — Interruzione dell'onorevole Bonghi.*)

**Nicotera, ministro dell'interno.** ... io avrei detto subito l'opinione del Governo, la quale è che la Camera continui nei suoi lavori. Se si potesse anzi ottenere dai deputati che rinunciassero alle feste di Pasqua, il Governo sarebbe lietissimo che si tenesse seduta anche il sabato santo.

Non so però se i deputati abbiano questa intenzione.

Ad ogni modo, ripeto, il Governo prega la Camera di non prendere le vacanze; la Camera poi faccia quello che crede. (*Bene! a sinistra.*)

Detto ciò, aggiungo, e mi scusi l'onorevole Barzilai, che non mi pare sistema buono quello di dire: io non credo, ma si dice

questo... Lasciate che questo si dica, poichè non ci credete.

**Barzilai.** Ma è più leale dirlo qui ad alta voce che susurrarlo nei corridoi!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Onorevole Barzilai, io faccio appello alla sua lealtà; sono sicuro ch'Ella non crede che il Governo desideri che non ci sia Camera il 1° maggio...

**Barzilai.** L'ho già dichiarato, onorevole ministro!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Del resto rifletta l'onorevole Barzilai che il 1° maggio cade di domenica e in quel giorno per solito non si tiene seduta. In ogni modo, se si prendessero le vacanze, la Camera si riconvocherebbe sempre uno o due giorni dopo il 1° maggio. Ella comprenderà dunque, onorevole Barzilai, che il Governo dovrebbe essere indifferente nel caso gl'interessasse che non ci fosse la Camera; invece il Governo, ed il ministro dell'interno più specialmente, ha interesse che al 1° maggio ci sia la Camera, perchè sono pienamente convinto che quel giorno passerà tranquillamente. Ma nel caso le mie previsioni non si dovessero avverare, preferirei che la Camera tenesse seduta, per poter spiegare lealmente gli avvenimenti accaduti e non lasciar posto e modo ad altri (e non dirò a chi) d'interpretare i fatti a loro talento.

Quindi restiamo bene intesi su questi due punti: il Governo non desidera le vacanze; il Governo desidera invece che la Camera in ogni modo tenga seduta immediatamente dopo il 1° maggio, visto che quel giorno è di domenica. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

**Bonghi.** Le dichiarazioni del Governo sono quelle, che io desideravo. Ma, per essere nel vero, non bisogna esagerare.

Se le vacanze proposte mi parevano troppo lunghe, dall'altro lato sarebbe troppo contrario ai costumi della Camera italiana di non prendere nessuna vacanza per Pasqua.

Due cose io credo degne della Camera italiana: la prima, che non si sospenda a metà la discussione di una legge, cosa, della quale non ricordo altro esempio nella mia vita parlamentare; la seconda, che la Camera sia qui il 1° maggio.

Son persuaso di quel che hanno detto l'onorevole Barzilai e l'onorevole ministro dell'interno, che, cioè, non abbiamo ragione di

temere nessun grave disordine pel 1° maggio; ma questo grave disordine potrebbe esserci; e noi, deputati d'Italia, dobbiamo essere qui, dove il grave disordine potrebbe accadere. (*Bene! a sinistra*).

Dunque, signori, io propongo che le vacanze ci siano per Pasqua; ma che siano meno lunghe di quelle, che sono state proposte: per esempio, che comincino il giovedì prima di Pasqua, e continuino sino al lunedì successivo.

Più di così, sarebbe soverchio; e noi non accresceremmo la riputazione nostra. (*Bene! Bravo! a sinistra — Rumori a destra e al centro*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** Sono lieto di queste parole dell'onorevole Bonghi, e mi associo alla sua proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti.** Ho chiesto di parlare, per esprimere il mio dispiacere che la Camera abbia potuto far credere ch'essa si occupi ufficialmente di una data, che non ha nulla di ufficiale, per trarne argomento di aumentare o diminuire le sue vacanze.

Io desidero che la Camera, per stabilire l'ordine de' suoi lavori, non si ispiri ad altro, che alle sue antiche consuetudini e alle condizioni dei medesimi suoi lavori, e non si preoccupi di ciò, di cui non ha alcun dovere di preoccuparsi.

Detto questo, mi associo alla proposta dell'onorevole Bonghi, nel senso che la Camera prenda le sue vacanze quando avrà esaurito la discussione della legge in corso (e in ciò appunto mi associo alla proposta dell'onorevole Bonghi); propongo però che le vacanze durino fino al termine della prima settimana successiva alla Pasqua; cioè fino al giorno 25.

Avremo così preso le vacanze, nella misura che la Camera italiana è stata consueta a prenderle in occasione delle feste Pasquali.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Mi sembra che la Camera non debba fare altro, per ora, se non che deliberare di continuare i suoi lavori, e tener seduta lunedì. Delle vacanze, poi, si parlerà quando sarà il momento opportuno. Intanto è bene dichiarare che il determinare sin d'ora il giorno in cui debbano comin-

ciare o debbano finire le vacanze, secondo me non è conveniente. E ne dico subito le ragioni.

Suppongasi che il giorno, in cui oggi la Camera deliberasse di prendere le vacanze, si presentasse una discussione di una certa gravità. Che cosa farà la Camera? Sarebbe inoltre assolutamente nuovo che alla distanza di 10 o 12 giorni, la Camera deliberasse le vacanze. Quindi, prego la Camera di non deliberare ora le vacanze, e prego l'onorevole Torrigiani di non insistere nella sua proposta.

**Presidente.** L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

**Torrighiani.** Io ho fatto la mia proposta semplicemente perchè la Camera ha votato un ordine del giorno, col quale si stabilisce che questa discussione debba continuare alla prima riunione della Camera. Bisognava quindi determinare perciò il giorno preciso.

Ho proposto il 4 maggio non pensando affatto al primo maggio. Il primo maggio è di domenica, e poichè la prima domenica dopo Pasqua cade il 24, così, per non cominciare la Camera immediatamente dopo Pasqua, ho proposto il 4 maggio. Se la Camera del resto non crede di deliberare oggi e vuol continuare la discussione, non ho nulla in contrario. Solo faccio notare che tutti quelli, che oggi votano perchè si continui la discussione, probabilmente partiranno questa sera, cosicchè la Camera non sarà più in numero.

**Presidente.** Mi pare che sia inutile continuare ora questa discussione.

Lunedì vi saranno le interpellanze, secondo il regolamento, e martedì continuerà la discussione del disegno di legge sulle imposte dirette.

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** A me in verità pareva strano che, dopochè il ministro Colombo era venuto qui l'altra sera a chiederci l'urgenza di questa legge, tanto da farne stabilire la discussione in una seduta antimeridiana, oggi poi il Governo si acconciasse a far troncata la legge...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ma se Lei dice sempre spropositi!

**Imbriani.** Ne dite tanti voi di spropositi, che posso dirne qualcuno anch'io, se spropositi ho detto. La differenza sarebbe sempre a vantaggio mio!

Dunque andiamo innanzi.

La proposta del ministro dell'interno non è che la mia proposta. (*Oh! oh!*)

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ed allora perchè continua a parlare?

**Imbriani.** Parlo per far notare che il ministro Colombo per la discussione di questa legge dapprima aveva chiesto persino delle sedute antimeridiane, e poi si acconciava ad una proposta sospensiva...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ma no!...

**Imbriani.** Tanto è vero che ha lasciato votare la proposta Plebano senza nemmeno una parola di protesta... Siate logici!... Anche tutto il gabinetto è stato zitto!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ma no; non è stato zitto!

**Imbriani.** Ebbene, io voglio lasciarvi la priorità della proposta; e perciò mi associo alla proposta fatta dal ministro Nicotera! (*Ilarità*).

**Presidente.** Va bene, va bene. Chi ha domandato di parlare? (*Rumori*).

**Sonnino Sidney.** Io volevo fare una proposta. Non facciamoci illusioni. Noi delibereremo, eroicamente, come tante altre volte è avvenuto, di continuar le sedute e poi tutti se ne andranno e non ci sarà più modo di trovare il numero legale. Io credo cosa scorretta e non opportuna, e perciò non ho votato quella proposta, interrompere la discussione di una legge; e sarei di opinione di continuare la discussione sulle modificazioni alla legge delle imposte dirette.

Ma per dar modo a quei deputati, che in vista delle vacanze possono anche aver preso impegni fuori di Roma, di poter intervenire alla discussione senza troppo loro disagio (perchè non si tratta poi qui di grandi principii, ma di una questione di opportunità) proporrei di tener seduta domani per finire la discussione (*No! no! Sì! sì!*) interrotta oggi, e poi, terminata questa discussione, prender le vacanze. (*Commenti*). E considerando come sia stato piuttosto lungo questo ultimo periodo dei lavori parlamentari, credo che non ci sia nulla di anormale se prendiamo le vacanze anche di un mese.

Questa sarebbe la mia proposta. Certo non è a me che si potrà fare l'accusa di non essere diligente ai lavori della Camera. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Pregherei l'onorevole Sonnino di non insistere nella sua proposta. Non discorriamo oggi delle vacanze che dovremo prendere fra otto, dieci, quindici giorni. (*Ooh!*) Continuiamo nei nostri lavori. Quando sarà il momento oppor-

tuno per le vacanze, allora ne parleremo. E poichè abbiamo talune interrogazioni, a me pare che frattanto potremmo occupare meglio il tempo esaurendo queste interrogazioni, piuttosto che prolungare la discussione sulle vacanze, perchè, ripeto, non è il momento ora di deliberare.

È desiderio del Governo che si continui nella discussione delle leggi.

*Voci.* A domani!

**Nicotera**, ministro dell'interno. Domani non si potrebbe. Gli onorevoli deputati sanno che i ministri alla domenica hanno altri doveri da compiere. E poi, perchè affrettare? Dunque lunedì si svolgeranno le interpellanze.

**Imbriani.** Bene!

**Nicotera**, ministro dell'interno. E martedì si porrà nell'ordine del giorno la discussione di questo disegno di legge. Decideremo poi quando convenga prendere le vacanze. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti*).

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cavalletto.** Pasqua è ancora lontana. Mi pare dunque inopportuno discorrere di vacanze.

**Imbriani.** Benissimo!

**Cavalletto.** Continuiamo i nostri lavori con calma e con serietà. (*Approvazioni all'estrema sinistra, — Commenti*).

**Presidente.** La Camera non deve dunque per ora prendere alcuna deliberazione se non che quella di continuare i suoi lavori.

Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge, uno relativo all'autorizzazione a vari Comuni di eccedere il limite della sovrimposta, e l'altro relativo all'esercizio dei telefoni.

Si faccia la chiama.

**Quartieri**, segretario, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Accinni — Adami — Afan de Rivera — Alli-Maccarani — Amadei — Ambrosoli — Angeloni — Antonelli — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Balestreri — Barzilai — Basini — Beltrami — Bertolini — Bertolotti — Bettòlo — Bianchi — Billi Pasquale — Billia Paolo — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Borsarelli — Branca — Brin — Brunetti — Bufardeci — Buttini. Cadolini — Cambray-Digny — Cappelli

— Carcano — Carezzi — Casana — Casilli — Cavalletto — Cavalli — Cavallini — Centi — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Clementini — Cocozza — Colombo — Comin — Coppino — Costantini — Cremonesi — Crispi — Curcio.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Arco — Danieli — D'Arco — D'Arcy — D'Arcy-Valva — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — De Martino — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di Collobiano — Diligenti — Dini — Di Rudini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe.

Ellena — Engel — Ercole.

Fabrizj — Faina — Falconi — Faldella — Farina — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Finocchiario-Aprile — Fornari — Fortis — Franceschini — Frascara — Frola.

Galli Roberto — Garelli — Gasco — Gianturco — Giolitti — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli.

Imbriani-Poerio.

Jannuzzi.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lochis — Lovito — Lucca — Luciani — Lucifero.

Maranca-Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Ferdinando — Maurigi — Maury — Meardi — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Minolfi — Montagna — Mordini — Morelli.

Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Paita — Panattoni — Pandolfi — Panizza Mario — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli-Strongoli — Plebano — Pullè.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rospigliosi — Ruspoli.

Salandra — Salaris — Sampieri — Santini — Saporito — Sardi — Sella — Severi — Succi — Silvestri — Simonelli — Sineo — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Toaldi

— Tommasi-Crudeli — Tondi — Torrigiani — Tripepi — Turbiglio.

Vaccaj — Vacchelli — Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Vetroni — Villa — Visocchi — Vollaro Saverio — Vollaro-De Lieto.

Zainy — Zappi — Zeppa.

*Mancanti al voto senza regolare congedo:*

Adamoli — Alimena — Altobelli — Amato-Pojero — Andolfato — Arbib — Armirotti.

Baccelli — Badini — Balenzano — Baroni — Basetti — Berio — Berti Ludovico — Bertollo — Bobbio — Bonajuto — Bonardi — Bonghi — Bordonali — Bovio — Broccoli — Brunicardi.

Cagnola — Caldesi — Canevaro — Canzio — Capilongo — Capilupi — Capoduro — Cardarelli — Carnazza-Amari — Casati — Castelli — Castoldi — Castorina — Cavalieri — Cavallotti — Cefaly — Cerruti — Chiesa — Chigi — Cianciolo — Cocco-Ortu — Coffari — Colajanni — Colocci — Compans — Corradini — Corsi — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cucchi Francesco — Cuccia.

Dari — De Bernardis — De Cristofaro — De Dominicis — De Luca — Demaria — De Murtas — De Pazzi — De Salvio — De Seta — De Simone — Di Balme — Di Blasio Scipione — Di Breganze — Di Camporeale — Di San Donato — Di Sont'Onofrio — Donati.

Episcopo.

Facheris — Fagioli — Falsone — Fani — Favale — Figlia — Flaùti — Franzi — Fratti — Fulci.

Gallo Niccolò — Gallotti — Garibaldi — Genala — Giampietro — Ginori — Giorgi — Gorio — Grassi Paolo — Grimaldi — Grippo — Grossi — Guelpa — Guglielmini.

Indelli.

Lagasi — La Porta — Leali — Lo Re — Luchini — Luporini — Luzzatti Luigi.

Maffei — Maffi — Marchiori — Marinuzzi — Martelli — Massabò — Matera — Mazzella — Mazziotti — Mellusi — Merello — Mezzacapo — Mirabelli — Mocenni — Mostestino — Monti — Monticelli — Morin — Muratori — Mussi.

Narducci — Nasi Carlo — Nasi Nunzio — Nicoletti.

Oddone.

Pace — Palberti — Panizza Giacomo —

Pansini — Paolucci — Parona — Parpaglia — Pasquali — Passerini — Pavoncelli — Pavoni — Petroni Gian Domenico — Petronio Francesco — Peyrot — Piccaroli — Pierrotti — Pinchia — Placido — Poli — Polvere — Pompilj — Ponsiglioni — Prampolini — Prinetti — Puccini — Pugliese.

Raffaele — Raggio — Rampoldi — Riola Errico — Riolo Vincenzo — Ronchetti — Rossi Rodolfo — Roux — Ruggieri.

Sacchetti — Sacconi — Sagarriga-Visconti — Sanguinetti Cesare — Sani Giacomo — Sani Severino — Sanvitale — Scarselli — Sciacca della Scala — Semmola — Senise — Serra — Simeoni — Simonetti — Sola — Spirito — Squitti — Stanga — Summonte.

Tabacchi — Tacconi — Tajani — Tascallanza — Tassi — Tomassi — Torelli — Tortarolo — Treves.

Vendemini — Vienna.

Zanardelli — Zanolini — Zucconi.

*Sono in congedo:*

Amore — Anzani — Arnaboldi — Arrivabene.

Barazzuoli — Bastogi — Benedini — Boccialini — Boselli.

Calvi — Campi — Cittadella — Colonna-Sciarra — Conti — Cucchi Luigi — Curati — Curioni.

D'adda — D'Andrea — Delvecchio — De Puppi — De Riseis Luigi — Di Belgioioso.

Fede — Fili-Astolfone — Florena.

Gallavresi — Gianolio.

Lanzara — Luzi — Luzzati Ippolito.

Maluta — Martini Gio. Batt. — Marzin — Maurogordato — Mazzoni — Miniscalchi — Molmenti.

Patamia — Patrizi — Pignatelli Alfonso — Poggi — Ponti.

Randaccio — Ridolfi — Rolandi — Rossi Gerolamo — Rubini.

Sanguinetti Adolfo.

Testa.

*Sono ammalati:*

Agnini — Auriti.

Beneventani — Berti Domenico — Borrelli.

Calpini — Calvanese — Capozzi — Carmine — Cibrario — Cipelli.

De Giorgio — Della Valle — De Renzi — Di Marzo.

Ferrari-Corbelli — Fortunato.

Galimberti — Gentili — Guglielmi.  
Lorenzini — Lugli.  
Penserini.  
Rocco — Rosano.  
Seismit-Doda — Sorrentino — Speroni.  
Tegas — Tenani — Torraca — Trompeo.  
Ungaro.  
Vischi.  
Zuccaro-Floresta.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Baratieri — Brunialti.  
Franchetti.  
Gamba.  
Napodano.  
Sanfilippo.

**Presidente.** Si lascino le urne aperte.

#### Annunciansi diverse domande d'interrogazione.

**Presidente.** Comunico intanto le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui tumulti che si affermano avvenuti a Montelibretti e sui provvedimenti adottati in proposito dalle autorità di pubblica sicurezza.

« Giovagnoli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio sulla riforma delle leggi demaniali comunali nel Mezzogiorno d'Italia.

« A. Rinaldi. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro degli esteri circa l'annunciata nomina del conte Taverna ad ambasciatore d'Italia a Berlino. »

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro di grazia e giustizia, circa un grave fatto avvenuto in Napoli durante il dibattimento pubblico pei fatti del 1° maggio 1891.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro di grazia e giustizia circa la grave violazione di legge e di garanzia costituzionale ormai invalsa di inviare al tribunale penale gli imputati di reati di stampa.

« Imbriani-Poerio. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

#### Svolgimento di due interrogazioni.

**Presidente.** L'onorevole ministro dell'interno dichiara di essere pronto a rispondere alla interrogazione dell'onorevole Giovagnoli.

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Sino dal 24 marzo le autorità erano avvertite che a Montemaggiore si era manifestato del malcontento per la insufficienza del terreno, spettato nella ripartizione della quarta per la semina in tenuta di Montelibretti. Quei contadini chiedevano di avere assegnata una quantità maggiore di terreno. Però non era possibile aumentare questo assegno, perchè precedentemente erano stati ripartiti i terreni ai contadini di Nerola, Palombara e di altri Comuni circconvicini. Fino a questo momento i disordini che si temevano, non si verificarono.

Quindi sono lieto di poter annunziare all'onorevole Giovagnoli che disordini non sono avvenuti, e mi sia consentito di esprimere la speranza che non ne avverranno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

**Giovagnoli.** Ringrazio l'onorevole ministro della cortesia usatami rispondendo immediatamente a questa mia interrogazione; e sono lieto ch'egli abbia la speranza che disordini non avverranno. Anch'io ho questa speranza; ma, perchè questa speranza si verifichi, vorrei pregare l'onorevole ministro dell'interno, di cui mi è nota, come è nota al paese, la energia nella repressione degli abusi, di voler bene esaminare questa grave questione, perchè se si dovessero mandare delle forze per reprimere, non si dovrebbero mandare, per reprimere coloro, che potrebbero commettere disordini, ma sarebbe forse più opportuno mandarle per reprimere coloro, che potrebbero provarli.

In quel paese è avvenuto che ad un principe, che possedeva un feudo, e che era largo verso le popolazioni, o per lo meno ossequente alle consuetudini secolari, e per conseguenza ai diritti acquisiti di queste popolazioni di poter seminare un quarto della tenuta, pagando una corrisposta stabilita, e cioè due rubbia di grano per ogni rubbio di semina, a quel patrizio, dico, è succeduto un Istituto di credito, il cui amministratore si è mostrato molto più severo e molto più gretto nella distribuzione di questi terreni; ed aven-

doli distribuiti a gente estranea, ha finito per lasciare i poveri contadini, nativi di quei luoghi, che vivevano e vivono con le loro famiglie della coltivazione di quei terreni, soltanto, privi di ogni mezzo di sussistenza. Hanno i loro buoi, ma non hanno terre da seminare, non hanno modo come trarne alimento.

Ora questa povera popolazione, e il ministro dell'interno le ha reso questa testimonianza, è attiva, operosa e laboriosa, e non ha menomamente tentato d'insorgere; ma si è limitata a domandare soltanto l'osservanza di consuetudini secolari.

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler considerare che si tratta di un ente succeduto in un potere feudale, il quale, quando si tratta di accettare gli obblighi, che derivano dal carattere feudale, se si tratta, per esempio, di riconoscere che una galleria è fidecommissaria e che i quadri appartengono al pubblico, rinnega la sua origine feudale, quando, invece, si tratta di dare alle popolazioni quello, che hanno diritto di avere, afferma e invoca il suo diritto feudale.

Non intendo alludere alla persona del proprietario, perchè egli non entra più in questa faccenda, ma a chi gli è succeduto ed a chi, per conseguenza rappresenta gli antichi diritti feudali, e li esercita in contraddizione alla legge dell'affrancazione, in contraddizione alle consuetudini secolari, in contraddizione ai diritti acquisiti.

Spero che l'onorevole ministro dell'interno vorrà esaminare questa questione e farla esaminare dai Consigli competenti, perchè i bisogni, le necessità, i diritti di queste popolazioni siano riconosciuti e tutelati.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Onorevole presidente, è all'ordine del giorno un'interrogazione dell'onorevole Imbriani.

Potrei non rispondergli questa sera; ma se la Camera consente, rispondo subito.

L'onorevole Imbriani vuol notizie circa le bische esistenti nella città di Roma e domanda che applichi la legge contro i colpevoli.

So purtroppo che vi sono delle bische, ed avrei il desiderio di applicare la legge ai contravventori; ma per quanto la pubblica sicurezza sia solerte ed attiva, non è così facile sorprenderle.

Assicuro l'onorevole Imbriani che si continua a studiare per vedere in che modo si può penetrare in quelle case e sequestrare il corpo del reato.

**Vollaro-De Lieto.** Non lo dite pubblicamente! Arriveranno a saperlo!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Eh, lo sanno già; sanno che io do loro la caccia; perchè non in tutte queste case, lo dico ad alta voce espressamente, intervengono persone oneste. Si può avere il vizio del giuoco ed esser un uomo onesto; ma in talune di queste case non intervengono solamente persone oneste.

Comprende l'onorevole Imbriani, comprende la Camera, che con tutta la buona volontà del ministro, con tutto il buon volere e l'attività della pubblica sicurezza, non potendo violare la legge, non riesce molto facile raggiungere i colpevoli! Però ritenga l'onorevole Imbriani che non cesserò di dare delle istruzioni affinchè si ponga un limite a questo male che egli giustamente deplora.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Sono lieto delle buone intenzioni del ministro (*Interruzione*). No, non ci siamo messi d'accordo in nulla. Sono lieto di dichiararmi d'accordo col ministro quando esprime qualche cosa, che mi par retta; e retta mi pare la buona intenzione di por termine alla vergognosa esistenza delle bische, che trascinano a rovina tanti figli di famiglia, e che non sono che campi di ludibrio e di disonore.

Sono sempre lieto di dichiararmi d'accordo con chiunque sieda su quei banchi, quando esprime giudizi retti e giusti, però senza nessun altro accordo in materia di politica generale.

Il ministro sa quanti danni provengano a famiglie oneste per l'esistenza di questi luoghi turpi, e come sia compito della buona polizia di andarli a scovare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Sappiamo dove sono.

**Imbriani.** Perchè, se si dà addosso qualche volta ai popolani, che sulla porta della bottega giuocano alle carte, e si traducono innanzi ai magistrati, vi sono dei ritrovi, nei quali si giuoca pubblicamente, ed anzi il giuoco è nel loro regolamento.

L'onorevole ministro sa che il questore di Napoli una sera piombò in uno di questi ritrovi, dove c'erano molti duchini e marchesini. E fece bene. Ma poi da ogni parte sor-

sero le proteste di questi signori, perchè pare che ci sia una doppia giustizia!

Ora in queste bische, per quanto mi è stato riferito da persone che ci sono state... (*Ooh!* — *Commenti*); sicuro; ci vanno anche dei magistrati, (*Oh!*) degl'impiegati al Ministero dell'interno, dei pubblicisti: questo, almeno, mi è stato riferito.

Ora non vorrei che, non dico il ministro, ma funzionari a lui subordinati, si arrestassero nel compimento del loro dovere dinanzi a certi pregiudizi, credendo che dietro a quei signori ci sia schierata un'autorità più alta.

Dunque prendo atto del buon volere del ministro, e gliene fo lode. Spero che egli verrà presto alla Camera ad annunziare che la polizia ha messo le mani addosso a questi signori.

Alcuni possono essere illusi e viziosi, ma i biscazzieri, coloro che tengono il banco, sono certamente dei furfanti. (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*).

Sì, anche i deputati; precisamente mi hanno detto che ci va anche qualche medagliato. (*Ilarità*).

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Avrei desiderato che l'onorevole Imbriani si fosse occupato della cosa e non delle persone, perchè è la cosa, che principalmente bisogna condannare e colpire. Ma giacchè ha parlato di persone, sento il dovere di dichiarare che fino a questo momento in queste bische (comè giustamente le chiama l'onorevole Imbriani) non mi consta che intervengano le persone che egli ha indicate; dico questo per debito di lealtà.

Veda, onorevole Imbriani, qui bisogna fare qualche distinzione.

Vi sono delle case da giuoco, nelle quali non si giuoca con danaro, ma si giuoca con marche, con gettoni.

Ora, che cosa accade? Accade che quando giunge la pubblica sicurezza in una di queste case, trova sul tavolo una quantità di questi gettoni, d'osso o d'altra materia qualunque, giocano ad un giuoco non proibito, e non c'è niente da sequestrare.

**Imbriani.** La roulette...

**Nicotera, ministro dell'interno.** Dove c'è la roulette, è la difficoltà, onorevole Imbriani:

giacchè le ho detto che a Roma vi è un'organizzazione tale, che non consente alla pubblica sicurezza di entrare, senza violare il domicilio.

Ora, l'onorevole Imbriani non vorrà certo che io autorizzi la violazione del domicilio.

**Imbriani.** No, di certo!

**Nicotera, ministro dell'interno.** Ma c'è qualche cosa di più. Io avrei modo di poterci arrivar dentro: cioè, di denunziare il reato al magistrato, e di farmi autorizzare ad entrare. Ma la organizzazione, per mezzo del portinaio della casa dove si giuoca, è tale, che i giuocatori hanno tutto il tempo di fare sparire la roulette e tutti gli strumenti da giuoco illecito, e di farsi trovare a giuocare ad un giuoco lecito. Dunque, ritenga l'onorevole Imbriani, che qui esiste una difficoltà maggiore di quella che fosse a Napoli.

Lo ringrazio delle lodi che ha creduto di dare ai funzionari di Napoli; ma la organizzazione di Napoli non era la stessa di questa di Roma. E vuol sapere l'onorevole Imbriani perchè non era la stessa? Perchè la qualità delle persone che andavano a giuocare nelle bische a Napoli, non era la stessa di quella delle persone che giuocano nelle bische di Roma. Quindi le precauzioni erano minori.

Ad onta di ciò, sia certo che non cesserò di dare istruzioni ai funzionari di pubblica sicurezza di Roma, non meno energiche, non meno attive delle autorità di pubblica sicurezza di Napoli, per procurare di mettere un freno a questo male, e, se non altro, di ottenere dai padroni di case, ai quali credo che pure possa arrivare la legge, di non consentire che nelle loro case si tengano bische. Spero che, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Imbriani sarà soddisfatto.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Imbriani.** Il ministro sa che si sono avuti, di recente, casi tristissimi di rovina di giovinetti, in Napoli e in Roma. Non nomino nessuno, perchè è una nota troppo dolorosa, e non intendo ferire il cuore di nessuno. Con una azione energica questi inconvenienti si possono evitare. Non aggiungerò quindi che una sola parola. Credo che questa sia una azione tutelare e buona da compiersi per parte della polizia. Cercate, trovate; qui si parrà la vostra nobiltate. (*Oh! oh!*)

**Risultamento di votazioni.**

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni a scrutinio segreto, e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento della votazione per scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio dei telefoni.

Presenti e votanti . . . . .	212
Maggioranza . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	141
Voti contrari . . . . .	71

(*La Camera approva.*)

Autorizzazione ai comuni di Alluvione-Cambiò ed altri ad eccedere il limite legale della sovrimposta ai tributi diretti.

Presenti e votanti . . . . .	212
Maggioranza . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	140
Voti contrari . . . . .	72

(*La Camera approva.*)

È stato trasmesso alla presidenza un disegno di legge d'iniziativa parlamentare degli onorevoli Clementini, Minelli e Turbiglio.

Sarà trasmesso agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

La seduta termina alle 6.50.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì.*

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Villa sul divorzio.

2. Svolgimento d'interpellanze:

3. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. (236)

Discussione dei disegni di legge:

4. Sulle conservatorie delle ipoteche. (Allegato C del disegno di legge n. 237, Provvedimenti finanziari).

5. Sulle concessioni governative (Allegato B del disegno di legge n. 237 - Provvedimenti finanziari).

6. Svolgimento di una mozione del deputato Imbriani-Poerio circa gli ufficiali che contraessero matrimonio senza permesso.

7. Proroga del termine stabilito dall'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese che ora sono a carico dei Comuni e delle Province. (165)

8. Modificazione alla legge 5 luglio 1882, sugli stipendi ed assegni fissi per la R. Marina. (144).

9. Per dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili. (265)

10. Accordo commerciale provvisorio con la Bulgaria. (292)

11. Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni. (238)

12. Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. (316-A)

13. Svolgimento di una mozione del deputato Bonghi ed altri, relativa a modificazioni agli articoli 393, 394 e 401 del Codice penale.

14. Circa la concessione della cittadinanza italiana agli ufficiali dell'esercito e della marina che non la posseggono (279).

15. Approvazione delle maggiori spese di lire 50,000 sul capitolo n. 23 e di lire 77,000 sul capitolo n. 8 e delle diminuzioni di lire 50,000 sul capitolo n. 61 e di lire 77,000 sul capitolo n. 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-92. (308 bis)

16. Conversione in legge dei Reali Decreti 3 dicembre 1891, n. 657, 22 febbraio 1892, n. 69, 3 marzo 1892, n. 89 relativi ai funerali di Carlo Cadorna, di Emilio Broglio e di Niccolò Ferracciù. (323, 324, 325)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'ufficio di revisione.*